SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 259**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 novembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 novembre 1986, n. 743.

Modifiche alla disciplina della custodia cautelare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo ovvero se si tratta dei delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale puniti con pena non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Genova, addì 7 novembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1:

Il terzo comma dell'art. 272 del codice di procedura penale, sulla durata della custodia cautelare, come sostituito dall'art. 3 della legge 28 luglio 1984, n. 398, poi modificato dalla legge qui pubblicata, così dispone:

«L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, dalla emissione del decreto di citazione a giudizio sono decorsi i termini di custodia cautelare sottoindicati, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) trenta giorni nei casi di cui al n. 1) del primo comma;
2) tre mesi nei casi di cui al n. 2) del primo comma;
3) sei mesi nei casi di cui al n. 3) del primo comma;
4) un anno nei casi di cui al n. 4), lettera *b*), del primo comma;
*5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo ovvero se si tratta dei delitti di cui agli articoli 416-*bis *del codice penale, 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale puniti con pena non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione».*

Il testo dell'art. 416-*bis* del codice penale, richiamato nel n. 5) soprariportato, aggiunto dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è il seguente:

«Art. 416-*bis. (Associazione di tipo mafioso).* — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intidimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo , il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Il testo dell'art. 75 della legge n. 685/1975, recante: «Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», richiamato nel n. 5) soprariportato, è il seguente:

«Art. 75. *(Associazione per delinquere).* — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non può essere inferiore a 20 anni di reclusione e, nel caso previsto dal secondo comma, a 5 anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito».

A norma dell'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, la misura delle pene pecuniarie previste nell'art. 75 della legge n. 685/1975 soprariportato è raddoppiata.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1720):

Presentato dal sen. MANCINO ed altri il 13 marzo 1986.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 marzo 1986, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 7, 21 maggio 1986; 4, 25 giugno 1986; 9, 15, 16 ottobre 1986.

Esaminato in aula e approvato il 17 ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4080):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 ottobre 1986, con parere della commissione I.

Esaminato dalla IV commissione il 29 ottobre 1986, 4 novembre 1986.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 5 novembre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1720-*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 6 novembre 1986.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 6 novembre 1986.

86G1107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. **744.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 66 sono aggiunti i seguenti articoli con l'intitolazione «Normativa generale - Scuole dirette a fini speciali»:

NORMATIVA GENERALE

Scuole dirette a fini speciali

Art. 67. — Nell'Università di Camerino è istituita la seguente scuola diretta a fini speciali: informatica.

Art. 68. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 69. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.

Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 70. — L'importo delle tasse e sovratasse dovuto dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 71. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 72. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 73. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 74. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessati, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 75. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 76. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 77. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Art. 2.

Dopo l'art. 77 sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali di informatica:

Scuola diretta a fini speciali di informatica

Art. 78. — È istituita presso l'Università di Camerino la scuola diretta a fini speciali di informatica.

Art. 79. — La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati.

La scuola rilascia il diploma in informatica.

Art. 80. — La scuola ha la durata di due anni. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e trecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di cinquanta iscritti per ciascun anno di corso.

Art. 81. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali cui afferiscono gli insegnamenti ed il dipartimento di matematica e fisica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 82. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzioni di matematica;
introduzione agli algoritmi ed alla programmazione;
architettura degli elaborati;
linguaggi e metodi di programmazione;
due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

2° Anno:

sistemi per l'elaborazione dei dati;
basi di dati;
sistemi informativi;
tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

applicazione della ricerca operativa;
applicazioni gestionali;
automazione degli uffici;
automazione industriale;
elementi di elettronica;
elementi di progettazione di sistemi digitali;
fondamenti di informatica;
matematica computazionale;
probabilità e statistica;
sistemi operativi;
telematica e sistemi distribuiti.

Gli insegnamenti di «sistemi per l'elaborazione dei dati» e di «sistemi informativi» sono a prevalente carattere tecnico pratico.

Art. 83. — Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali.

Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

Art. 84. — L'attività pratica comporta esercitazioni pratiche guidate e al calcolatore relative alle materie di insegnamento.

Art. 85. — È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali dell'ultimo anno. Tale tirocinio ha la durata di almeno ottanta ore e consiste in un lavoro personale di progettazione di un sistema hardware o software.

Art. 86. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato predisposto durante il tirocinio.

Art. 87. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1986
Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 307

86G1100

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 1986.

Nomina del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Napoli a commissario straordinario di Governo per l'attuazione del programma di edilizia residenziale nel territorio del comune di Napoli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1984, con il quale il sindaco pro-tempore della città di Napoli, dott. Carlo D'Amato, è stato nominato commissario straordinario del Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'ambito del territorio del comune di Napoli;

Vista la legge 9 agosto 1986, n. 472, che ha prorogato al 31 dicembre 1986 il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto del prefetto di Napoli in data 22 ottobre 1986, con il quale, nelle more dello scioglimento del consiglio comunale e della nomina del commissario straordinario al comune di Napoli, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, è stato sospeso il consiglio comunale ed è stato nominato commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune, il prefetto dott. Sergio Vitiello;

Considerato che tra le funzioni del commissario prefettizio, devono ritenersi comprese anche quelle attribuite dai richiamati articoli 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al sindaco di Napoli quale commissario straordinario di Governo per gli specifici adempimenti;

Considerata, pertanto, la necessità di affidare le funzioni in argomento all'organo incaricato della temporanea amministrazione del comune di Napoli;

Decreta:

Il prefetto dott. Sergio Vitiello, commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Napoli è nominato, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, commissario straordinario di Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'ambito del territorio del comune di Napoli, fino allo scioglimento del consiglio comunale ed alla nomina del commissario straordinario al comune di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1986

p. *Il Presidente:* AMATO

86A8567

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 ottobre 1986.

Norme di organizzazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che istituisce l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, inserito nella categoria VI «Enti scientifici di ricerca e sperimentazione» della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, indica gli scopi dell'Istituto, ne determina gli organi di amministrazione e ne fissa la dotazione organica;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti di cui alla predetta legge n. 70/1975;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, concernente le attribuzioni del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1982, che definisce le norme di organizzazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, e che non è stato pubblicato;

Considerato che occorre provvedere ad un adeguamento delle predette norme alle necessità operative dell'Istituto;

Decreta:

Il decreto ministeriale 4 agosto 1982 citato nelle premesse e abrogato.

Le «Norme di organizzazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima» sono quelle appresso definite.

Art. 1.

L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, inserito nella categoria VI «Enti scientifici di ricerca e sperimentazione» della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, istituito con l'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che negli articoli seguenti è indicato con la sola denominazione di «Istituto», ha sede in Roma, ha personalità giuridica, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

L'Istituto ha il compito di provvedere all'espletamento sistematico delle ricerche di ogni ordine scientifico e tecnologico nonché ai servizi tecnici riguardanti:

a) la valutazione dell'entità e capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;

b) la individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse ittiche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine;

c) lo studio ed il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;

d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici di interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle proprie competenze istituzionali;

e) la qualificazione e la specializzazione professionale del proprio personale, nonché di giovani laureati e diplomati in discipline inerenti all'attività istituzionale, mediante corsi di perfezionamento, conferimento di borse di studio ed altre idonee iniziative a carattere nazionale ed internazionale.

L'Istituto esprime il proprio parere in merito alle istituzioni di riserve marine e, su richiesta del Ministero della marina mercantile, collabora alla costituzione ed al funzionamento della rete di osservazione e della qualità dell'ambiente marino.

Nell'ambito dei propri fini istituzionali l'Istituto svolge altresì gli incarichi di ricerca che, mediante convenzione, ad esso vengano conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti, ed organizzazioni pubblici nazionali ed internazionali.

I programmi di ricerca dell'Istituto, preventivamente concordati con il Ministero della marina mercantile, sono comunicati, ai fini di coordinamento, al Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Gli organi dell'Istituto sono:

1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, con la procedura prevista dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 41, e scelto tra persone aventi comprovate competenze professionali o scientifiche; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione; ne segue le deliberazioni ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, tutti i provvedimenti occorrenti, informandone per la ratifica il consiglio nella prima riunione successiva.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) dal direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume le funzioni vicarie;

c) da due funzionari della direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da un rappresentante del Ministero incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

e) da un rappresentante del CNR;

f) da tre rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

g) da un rappresentante dei datori di lavoro della pesca designato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario dell'Istituto preventivamente designato.

I componenti il consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministero della marina mercantile e durano in carica quattro anni, a decorrere dalla data dell'insediamento.

Con la stessa modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso si provvede alla sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

I membri di cui alle lettere *b*) e *c*) decadono con la cessazione dalla carica.

Art. 6.

La carica di consigliere di amministrazione non può essere ricoperta:

a) da chi sia proprietario, amministratore, procuratore, rappresentante o consulente di enti, società o ditte che siano in rapporti di affari con l'Istituto;

b) dal coniuge o dai congiunti e affini, fino al quarto grado, delle persone che trovansi nelle condizioni previste dalla precedente lettera *a*).

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi. Tuttavia può essere convocato ogni qualvolta il presidente dell'Istituto ne ravvisi l'opportunità, ovvero quando tre membri del consiglio ne facciano richiesta.

La convocazione ha luogo mediante avviso notificato ai singoli componenti almeno otto giorni prima dell'adunanza ed almeno ventiquattro ore prima nei casi di urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nel corso della seduta.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno sei membri.

Le deliberazioni sono normalmente prese con la maggioranza della metà più uno dei presenti; per le questioni di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) ed *i*) dell'art. 8, le deliberazioni sono prese con la maggioranza della metà più uno dei componenti il consiglio. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le questioni concernenti persone vengono trattate in assenza dei diretti interessati; le relative votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.

I verbali delle riunioni, firmati dal presidente e controfirmati dal segretario, sono raccolti cronologicamente in appositi volumi, con fogli numerati e vidimati da uno dei revisori dei conti.

Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Istituto.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) sui programmi di ricerca e sugli indirizzi finanziari ed organizzativi ad essi relativi previo parere della commissione del personale addetto alla ricerca;

b) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

c) sulle modifiche del regolamento del personale e del regolamento dei servizi dell'Istituto;

d) su tutto quanto attiene alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979. n. 696;

e) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati;

f) sulla stipulazione di contratti e delle convenzioni di cui all'art. 2, comma terzo, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni;

g) sul conferimento di incarichi di collaborazione esterna, a titolo oneroso o gratuito, non costituenti rapporti di impiego o di lavoro subordinato, aventi per oggetto prestazioni definite o di durata prestabilita;

h) sulla relazione annuale riguardante l'attività svolta dall'Istituto e su tutte le questioni che siano portate al suo esame su iniziativa del presidente o di tre consiglieri o del collegio dei revisori;

i) sulla nomina del direttore;

l) sulla nomina dei membri del consiglio scientifico;

m) sull'assunzione, utilizzazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti dell'Istituto e, in genere, su tutte le questioni concernenti il personale in conformità al regolamento organico.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono comunicate al Ministero della marina mercantile.

Le deliberazioni di cui agli articoli 29 e 30 della legge n. 70/1975 sono comunicate per l'approvazione alle amministrazioni previste da dette norme e con le procedure ivi contemplate.

Art. 9.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere pubblicate, salvo che tale pubblicazione possa recare danno all'Istituto o a terzi, a cura del direttore, su apposito albo da istituire presso la sede dell'Istituto per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Art. 10.

Il consiglio dei revisori dei conti è composto da:

a) un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente, che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

c) un rappresentante del Ministero incaricato del coordinamento della ricerca scientifica.

I revisori sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il collegio dei revisori ha il controllo della gestione contabile e amministrativa dell'Istituto.

A tal fine i revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono chiedere agli amministratori notizie relative all'andamento o all'amministrazione dell'Istituto.

Il collegio dei revisori si riunisce di norma ogni tre mesi su richiesta del presidente del collegio o di uno dei revisori.

I verbali delle riunioni del collegio ed i verbali degli accertamenti eseguiti devono essere raccolti secondo l'ordine cronologico in apposito libro.

I revisori dei conti assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Della convocazione di tali riunioni deve essere data notizia ai revisori negli stessi termini previsti per gli amministratori.

Art. 11.

Il direttore dell'Istituto è nominato con delibera del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro; può essere prescelto anche tra i funzionari dell'Istituto, a norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, purché in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

Il rapporto di impiego è disciplinato con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabili.

In relazione al grado di importanza dell'Istituto, il trattamento economico del direttore è determinato, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sulla base della corrispondente qualifica della dirigenza dello Stato.

Il direttore esercita le funzioni stabilite dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed in particolare:

a) provvede per quanto occorre all'organizzazione e al funzionamento dell'Istituto e per tutte le necessità connesse all'attività di esso;

b) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché le proposte di variazioni in corso di esercizio;

c) predispone i programmi di ricerca dell'Istituto con i relativi piani di spesa e di utilizzazione dei mezzi e del personale;

d) predispone una relazione annuale da sottoporre all'esame del consiglio di amministrazione sull'attività svolta, accompagnata da un rendiconto sull'impiego dei fondi e del personale assegnati;

e) formula proposte in ordine alle convenzioni da stipulare con altre pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali per lo svolgimento di incarichi di collaborazione esterna;

f) coadiuva il presidente nello svolgimento dell'azione amministrativa, proponendogli l'adozione dei provvedimenti relativi;

g) svolge i compiti a lui affidati dal presidente.

Art. 12.

Per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere *c*) ed *e*) dell'art. 11, il direttore si avvale del parere di un consiglio scientifico.

Tale consiglio è nominato dal presidente su delibera del consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dallo stesso direttore dell'Istituto, di:

sette membri scelti fra docenti universitari e ricercatori di enti pubblici di ricerca, che si occupano di ricerca applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura in acque marine e salmastre;

due membri scelti fra docenti universitari e ricercatori di enti pubblici di ricerca, che si occupano di inquinamento;

due membri eletti dal personale ricercatore e tecnico dell'Istituto fra il personale medesimo.

I membri del consiglio scientifico durano in carica quattro anni, possono essere riconfermati e se nominati in sostituzione di altri durano in carica per il rimanente periodo del mandato in corso.

I responsabili delle unità organiche possono essere chiamati a partecipare alle sedute del consiglio con voto consultivo.

Il consiglio scientifico elegge nel suo seno il presidente, che deve essere persona diversa dal direttore e dai rappresentanti del personale ricercatore e tecnico.

Art. 13.

Il consiglio scientifico si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda il presidente del consiglio stesso o il direttore dell'Istituto, ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del consiglio scientifico hanno luogo presso la sede dell'Istituto. Le riunioni sono convocate dal direttore dell'Istituto stesso per espresso incarico del presidente del consiglio scientifico, che ne stabilisce l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione del consiglio scientifico, contenente l'ordine del giorno della riunione, è comunicato almeno otto giorni prima della riunione stessa.

Per la validità delle riunioni del consiglio scientifico è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti.

In caso di assenza del presidente le riunioni sono presiedute da un presidente di seduta eletto dai presenti. Le deliberazioni del consiglio scientifico sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle riunioni del consiglio scientifico sono redatti da un segretario designato di volta in volta dal consiglio stesso e vengono inviati, per l'approvazione, a tutti i componenti del consiglio scientifico a cura del direttore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1986

Il Ministro: DEGAN

86A8396

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centodiciassette parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di centotrentasei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Vercelli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 30 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Vercelli determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chieste parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti centodiciassette parrocchie costituite nella diocesi di Vercelli, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI VERCELLI

1. Ailoche, parrocchia di S. Bernardo, sita in 13010, piazza mons. Morera.
2. Albano Vercellese, parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in 13030, via Villarboit n. 2.
3. Arborio, parrocchia di S. Martino, sita in 13031, corso Umberto n. 110.
4. Asigliano Vercellese, parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in 13032, via 55 Caduti.
5. Balocco, parrocchia dei Santi Michele e Antonio, sita in 13040, via Torrente Cervo n. 2.
6. Bianzè, parrocchia di S. Eusebio, sita in 13041, via D'Angennes n. 28.
7. Borgo D'Ale, parrocchia di S. Michele, sita in 13040, via Matteotti n. 1.
8. Borgovercelli, parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in 13012, via Tasso n. 36.
9. Brusnengo, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 13060, via Eusebio Garizio.
10. Brusnengo, parrocchia di S. Bernardo, sita in 13060, frazione Caraceto, via Rovasenda n. 61.
11. Buronzo, parrocchia di S. Abbondio, sita in 13040, via Chiesa.
12. Caprile, parrocchia di S. Carlo, sita in 13015, frazione Chiesa n. 9.
13. Caresana, parrocchia di S. Matteo, sita in 13010, via Roma n. 1.
14. Caresanablot, parrocchia S. Cecilia, sita in 13030, via Roma n. 9.
15. Casanova Elvo, parrocchia di S. Martino, sita in 13030, via M. Gallo n. 1.
16. Castelletto Cervo, parrocchia dei Santi Pietro, Paolo e Tommaso, sita in 13040, via XXV Aprile n. 2.
17. Cigliano, parrocchia di S. Emiliano, sita in 13043, corso Re Umberto I n. 30.
18. Collobiano, parrocchia Beata Vergine del Rosario e S. Giorgi, sita in 13030, piazza Chiesa n. 3.
19. Costanzana, parrocchia di S. Martino, sita in 13033, via 1° Maggio n. 3.
20. Crescentino, parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in 13044, via De Gregori.
21. Crescentino, parrocchia dei Santi Genuario e Silvestro, sita in 13040, frazione S. Genuario.
22. Crescentino, parrocchia di S. Grisante, sita in 13044, frazione S. Grisante.
23. Crevacuore, parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in 13015, piazza Vittorio Emanuele n. 7.
24. Crova, parrocchia dei Santi Pietro ed Eusebio, sita in 13040, corso XXI Aprile n. 1.
25. Curino, parrocchia di S. Maria e Santi Martino, Bononio e Nicolao, sita in 13060, frazione Valle.
26. Desana, parrocchia dei Santi Pietro e Maurizio, sita in 13034, via Abate Gianolio n. 2.
27. Fontanetto Po, parrocchia di S. Maria e S. Martino, sita in 13040, via Marconi n. 1.
28. Formigliana, parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in 13030, via Roma n. 26.
29. Formigliana, parrocchia Nostra Signora del Sacratissimo Rosario di Fatima, sita in 13030, frazione Crocicchio.
30. Gattinara, parrocchia di S. Bernardo, sita in 13045, via Cossato n. 3.
31. Gattinara, parrocchia di S. Pietro, sita in 13045, via Gioberti n. 9.
32. Ghislarengo, parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in 13030, piazza Umberto I n. 18.
33. Greggio, parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta, sita in 13030, via Umberto I n. 5.
34. Guardabosone, parrocchia di S. Agata, sita in 13015, via Roma n. 34.
35. Lamporo, parrocchia di S. Bernardo, sita in 13040, piazza Chiesa n. 3.
36. Lenta, parrocchia di S. Pietro, sita in 13035, via Castello n. 1.
37. Lignana, parrocchia del SS. Salvatore e Santi Germano e Cristoforo, sita in 13030, piazza Mazzini n. 1.
38. Livorno Ferraris, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 13046, piazza Galileo Ferraris n. 39.
39. Livorno Ferraris, parrocchia dei Santi Rocco e Giovanni Battista, sita in 13046, frazione Castell'Apertole.

40. Livorno Ferraris, parrocchia di S. Giacomo, sita in 13046, frazione S. Giacomo.

41. Lozzolo, parrocchia di S. Giorgio, sita in 13060, via Cesare Battisti n. 1.

42. Masserano, parrocchia SS. Annunziata, sita in 13063, via Roma n. 116-*bis*.

43. Masserano, parrocchia dei Santi Orso e Antonino, sita in 13063, frazione Rongio.

44. Moncrivello, parrocchia di S. Eusebio, sita in 13040, via Parrocchiale n..3.

45. Motta de' Conti, parrocchia SS. Annunziata, sita in 13010, via Roma n. 3.

46. Olcenengo, parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta, sita in 13040, via S. Germano n. 1.

47. Oldenico, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 13030, via Parrocchia n. 3.

48. Palazzolo Vercellese, parrocchia di S. Germano, sita in 13040, via Dott. Risico n. 20.

49. Pertengo, parrocchia di S. Germano, sita in 13030, piazza Don Bodo n. 7.

50. Pezzana, parrocchia di S. Eusebio, sita in 13010, via Roma n. 4.

51. Postua, parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in 13010, via Cappella n. 4.

52. Prarolo, parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in 13010, piazza del Popolo n. 5.

53. Pray, parrocchia di S. Ambrogio, sita in 13020, frazione Flecchia, via Villa Sopra n. 20.

54. Pray, parrocchia di S. Grato, sita in 13016, frazione Pianceri, via D. Minzoni, 8.

55. Quinto Vercellese, parrocchia dei Santi Nazario e Celso, sita in 13030, viale Rimembranza n. 10.

56. Rive, parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in 13030, via Stazione n. 4.

57. Roasio, parrocchia dei Santi Maurizio e Rocco, sita in 13060, via Giovanni XXIII n. 21.

58. Roasio, parrocchia di S. Eusebio, sita in 13060, frazione S. Eusebio, via Vittorio Veneto n. 66.

59. Roasio, parrocchia di S. Giorgio, sita in 13060, frazione S. Giorgio, via Roma n. 71.

60. Roasio, parrocchia di S. Maria, sita in 13060, frazione S. Maria, via Pietro Micca n. 32.

61. Ronsecco, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 13036, piazza Vittorio Veneto n. 21.

62. Rovasenda, parrocchia Maria SS. Assunta, sita in 13040, piazza Castello n. 3.

63. Salasco, parrocchia Beata Vergine Assunta e S. Giacomo, sita in 13040, piazza Cugnolio n. 4.

64. Sali Vercellese, parrocchia dei Santi Desiderio, Giacomo e Clemente, sita in 13040, via Roma n. 14.

65. Saluggia, parrocchia di S. Grato, sita in 13040, via Parrocchia n. 1.

66. Saluggia, parrocchia di S. Antonino, sita in 13040, frazione S. Antonino, via Nicolello n. 2.

67. S. Germano Vercellese, parrocchia di S. Germano, sita in 13047, via De Amicis n. 1.

68. S. Giacomo Vercellese, parrocchia di S. Giacomo, sita in 13030, via Chiesa n. 2.

69. Santhià, parrocchia dei Santi Agata e Giorgio, sita in 13048, via Parrocchia n. 4.

70. Serravalle Sesia, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 13037, via Parrocchiale n. 26.

71. Serravalle Sesia, parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in 13030, frazione Bornate Sesia.

72. Serravalle Sesia, parrocchia dei Santi Eusebio e Giacomo, sita in 13030, frazione Vintebbio, via Parrocchiale.

73. Sostegno, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 13029, via della Costa.

74. Sostegno, parrocchia di S. Caterina, sita in 13029, frazione Casa Del Bosco, piazza S. Caterina.

75. Stroppiana, parrocchia di S. Michele, sita in 13010, via Repubblica n. 2.

76. Tricerro, parrocchia di S. Giorgio, sita in 13038, via Marconi n. 36.

77. Trino, parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 13039, via G. Irico n. 3.

78. Trino, parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in 13039, frazione Lucedio.

79. Trino, parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in 13039, frazione Robella, via Pallavicino.

80. Tronzano Vercellese, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 13049, via Lignana n. 28.

81. Tronzano Vercellese, parrocchia dei Santi Grato e Valentino, sita in 13049, frazione Salomino.

82. Vercelli, parrocchia Beata Vergina di Lourdes, sita in 13100, Villaggio Concordia.

83. Vercelli, parrocchia Regina Pacis, sita in 13100, corso Prestinari n. 172.

84. Vercelli, parrocchia Sacro Cuore di Gesù, sita in 13100, corso Randaccio n. 18.

85. Vercelli, parrocchia di S. Agnese in S. Francesco, sita in 13100, via A. Borgogna n. 7.

86 Vercelli, parrocchia di S. Antonio da Padova, sita in 13100, via Restano n. 2.

87. Vercelli, parrocchia di S. Bernando, sita in 13100, via Laviny n. 40.

88. Vercelli, parrocchia di S. Eusebio, sita in 13100, via Monte di Pietà n. 24.

89. Vercelli, parrocchia di S. Giacomo in S. Cristoforo, sita in 13100, via S. Cristoforo n. 6.

90. Vercelli, parrocchia di S. Maria Maddalena, sita in 13100, piazza Vittoria n. 2.

91. Vercelli, parrocchia di S. Maria Maggiore, sita in 13100, via Dal Pozzo n. 3.

92. Vercelli, parrocchia di S. Pietro, sita in 13100, via Zambeccari-Aravecchia.

93. Vercelli, parrocchia del SS. Salvatore, sita in 13100, corso Libertà n. 42.

94. Vercelli, parrocchia dei Santi Tommaso e Teonesto in S. Paolo, sita in 13100, piazza S. Paolo n. 1.

95. Vercelli, parrocchia dello Spirito Santo, sita in 13100, via Eritrea.

96. Vercelli, parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in 13010, frazione Cappuccini Vecchi, piazza Maria Assunta.

97. Vercelli, parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in 13030, frazione Larizzate, via Bixio.

98. Villa Del Bosco, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 13060, via Gramsci n. 37.

99. Villarboit, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 13030, piazza XX Settembre.

100. Villarboit, parrocchia di S. Marco, sita in 13030, frazione S. Marco.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

101. Morano sul Po, parrocchia di S. Nicola, sita in 15025, frazione Pobietto.

PROVINCIA DI NOVARA

102. Biandrate, parrocchia di S. Colombano, sita in 28061, piazza Chiesa n. 7.

103. Casalbeltrame, parrocchia di S. Martino, sita in 28060, via Vittorio Emanuele n. 10.

104. Casaleggio, parrocchia di S. Ambrogio, sita in 28060, piazza Marconi n. 1.

105. Landiona, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 28060, via della Chiesa n. 8.

106. Recetto, parrocchia di S. Domenico, sita in 28060, piazza S. Domenico.

107. San Nazzaro Sesia, parrocchia dei Santi Nazario e Celso, sita in 28060, via Barbavara n. 7.

108. Vicolungo, parrocchia Natività di Maria e Santi Giorgio e Martino, sita in 28060, via Roma n. 6.

109. Vinzaglio, parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in 28060, via Parrocchia n. 9.

110. Vinzaglio, parrocchia S. Bernardino, sita in 28060, frazione Torrione Sesia.

PROVINCIA DI PAVIA

111. Candia Lomellina, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 27031, via Cavour n. 42.

112. Castelnovetto, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 27030, piazza della Chiesa n. 1.

113. Confienza, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 27030, via Gramsci n. 32.

114. Cozzo, parrocchia sei Santi Vittorino, Pietro e Michele, sita in 27030, via Parrocchiale n. 40.

115. Langosco, parrocchia di S. Martino, sita in 27030, via Mazzini n. 44.

116. Palestro, parrocchia di S. Martino, sita in 27030, via Vintebbio n. 4.

117. Robbio, parrocchia di S. Stefano, sita in 27038, piazza S. Stefano n. 2.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti centrotrentasei chiese parrocchiali.

PROVINCIA DI VERCELLI

1. Ailoche, chiesa parrocchiale di S. Bernardo, detta anche di S. Bernando arcidiacono di Aosta, sita in 13010, piazza mons. Morera.

2. Albano Vercellese, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta, detta anche Maria SS. Assunta, detta anche SS. Vergine Assunta, sita in 13030, via Villarboit n. 2.

3. Arborio, chiesa parrocchiale di S. Martino, detta anche di S. Martino vescovo, sita in 13031, corso Umberto n. 110.

4. Asigliano Vercellese, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta, detta anche Maria SS. Assunta detta anche SS. Vergine Assunta, sita in 13032, via 55 Caduti.

5. Balocco, chiesa parrocchiale di S. Michele detta anche di S. Michele arcangelo, sita in 13040, via Torrente Cervo n. 2.

6. Balocco, chiesa parrocchiale di S. Antonio abate, sita in 13040, frazione Bastia, piazza Castello.

7. Bianzè, chiesa parrocchiale di S. Eusebio, detta anche di S. Eusebio vescovo, detta anche di S. Eusebio vescovo e martire, sita in 13041, via D'Angennes n. 28.

8. Borgo D'Ale, chiesa parrocchiale di S. Michele, detta anche di S. Michele arcangelo, sita in 13040, via Matteotti n. 1.

9. Borgovercelli, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta detta anche S. Maria Assunta, sita in 13012, via Tasso n. 36.

10. Brusnengo, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo detta anche dei Santi apostoli Pietro e Paolo, sita in 13060, via Eusebio Garizio.

11. Brusnengo, chiesa parrocchiale di S. Bernardo, detta anche di S. Bernardo arcidiacono di Aosta, sita in 13060, frazione Caraceto, via Rovasenda n. 61.

12. Buronzo, chiesa parrocchiale di S. Abbondio, detta anche di S. Abbondio diacono e martire, sita in 13040, via Chiesa.

13. Caprile, chiesa parrocchiale di S. Carlo, detta anche di S. Carlo Borromeo, sita in 13015, frazione Chiesa n. 9.

14. Caresana, chiesa parrocchiale di S. Matteo, detta anche di S. Matteo apostolo, sita in 13010, via Roma n. 1.

15. Caresanablot, chiesa parrocchiale di S. Cecilia detta anche di S. Cecilia Vergine e martire, sita in 13030, via Roma n. 9.

16. Casanova Elvo, chiesa parrocchiale di S. Martino, detta anche di S. Martino vescovo, sita in 13030, via M. Gallo n. 1.

17. Castelletto Cervo, chiesa parrocchiale di S. Tommaso, detta anche di S. Tommaso vescovo e martire, detta anche di S. Tommaso Cantuariense, sita in 13040, via XXV Aprile n. 2.

18. Castelletto Cervo, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, detta anche dei Santi apostoli Pietro e Paolo, sita in 13040, frazione Monastero.

19. Cigliano, chiesa parrocchiale di S. Emiliano, detta anche di S. Emiliano vescovo, sita in 13043, corso Re Umberto I n. 30.

20. Collobiano, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, detta anche di S. Giorgio martire, sita in 13030, piazza Chiesa n. 3.

21. Costanzana, chiesa parrocchiale di S. Martino, detta anche di S. Martino vescovo, sita in 13033, via 1° Maggio n. 3.

22. Costanzana, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, detta anche di S. Bartolomeo apostolo, sita in 13033, frazione Saletta.

23. Costanzana, chiesa parrocchiale Natività di Maria SS., detta anche Natività di Maria Vergine, sita in 13033, frazione Torrione.

24. Crescentino, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta, detta anche Beata Maria Vergine Assunta, sita in 13044, via De Gregori.

25. Crescentino, chiesa parrocchiale di S. Genuario, detta anche di S. Genuario martire, sita in 13040, frazione S. Genuario.

26. Crescentino, chiesa parrocchiale di S. Grisante, detta anche dei Santi Crisante e Daria, sita in 13044, frazione S. Grisante.

27. Crescentino, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 13044, frazione S. Maria Po.

28. Crescentino, chiesa parrocchiale di S. Silvestro, sita in 13040, frazione S. Silvestro.

29. Crevacuore, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta, detta anche Beata Maria Vergine Assunta, detta anche Maria SS. Assunta, sita in 13015, piazza Vittorio Emanuele n. 7.

30. Crova, chiesa parrocchiale di S. Pietro, detta anche di S. Pietro apostolo, sita in 13040, corso XXI Aprile n. 1.

31. Crova, chiesa parrocchiale di S. Eusebio, detta anche di S. Eusebio vescovo, sita in 13040, frazione Viancino.

32. Curino, chiesa parrocchiale di S. Bononio, detta anche di S. Bononio Abate, sita in 13060, frazione S. Bononio.

33. Curino, chiesa parrocchiale di S. Maria, detta anche di S. Maria Assunta, sita in 13060, frazione S. Maria.

34. Curino, chiesa parrocchiale di S. Martino, detta anche di S. Martino vescovo, sita in 13060, frazione Valle.

35. Curino, chiesa parrocchiale di S. Nicolao, detta anche di S. Nicolao da Bari, sita in 13060, frazione S. Nicolao.

36. Desana, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Maurizio, detta anche dei Santi Pietro apostolo e Maurizio martire, sita in 13034, via Abate Gianolio n. 2.

37. Fontanetto Po, chiesa parrocchiale di S. Martino, detta anche di S. Martino vescovo, sita in 13040, via Marconi n. 1.

38. Formigliana, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta, detta anche Maria Assunta, detta anche Maria SS. Assunta, sita in 13030, via Roma n. 26.

39. Formigliana, chiesa parrocchiale Nostra Signora del Sacratissimo Rosario di Fatima, sita in 13030, frazione Crocicchio.

40. Gattinara, chiesa parrocchiale di S. Pietro, detta anche di S. Pietro apostolo, sita in 13045, via Gioberti n. 9.

41. Ghislarengo, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta, detta anche Maria Vergine Assunta, detta anche Maria SS. Assunta, sita in 13030, piazza Umberto I n. 18.

42. Greggio, chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta, detta anche dei Santi Quirico e Giulitta martiri, sita in 13030, via Umberto I n. 5.

43. Guardabosone, chiesa parrocchiale di S. Agata, detta anche di S. Agata Vergine e martire, sita in 13015, via Roma n. 34.

44. Lamporo, chiesa parrocchiale di S. Bernardo, detta anche di S. Bernardo da Mentone, detta anche di S. Bernardo arcidiacono di Aosta, sita in 13040, piazza Chiesa n. 3.

45. Lenta, chiesa parrocchiale di S. Pietro, detta anche di S. Pietro apostolo, sita in 13035, via Castello n. 1.

46. Lignana, chiesa parrocchiale di S. Germano, detta anche di S. Germano vescovo, sita in 13030, piazza Mazzini n. 1.

47. Lignana, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in 13030, frazione Casalrosso.

48. Livorno Ferraris, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, detta anche di S. Lorenzo martire, sita in 13046, piazza Galileo Ferraris n. 39.

49. Livorno Ferraris, chiesa parrocchiale di S. Giacomo, detta anche di S. Giacomo apostolo, sita in 13046, frazione S. Giacomo.

50. Lozzolo, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, detta anche di S. Giorgio martire, sita in 13060, via Cesare Battisti n. 1.

51. Masserano, chiesa parrocchiale SS. Annunziata, detta anche Annunciazione di Maria Vergine, sita in 13063, via Roma n. 116-*bis*.

52. Masserano, chiesa parrocchiale dei Santi Orso e Antonino, detta anche di S. Orso, sita in 13063, frazione Rongio.

53. Moncrivello, chiesa parrocchiale di S. Eusebio, detta anche di S. Eusebio vescovo e martire, sita in 13040, via Parrocchiale n. 3.

54. Motta dei Conti, chiesa parrocchiale SS. Annunziata, detta anche Annunciazione della Beata Vergine Maria, sita in 13010, via Roma n. 3.

55. Olcenengo, chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta, sita in 13040, via S. Germano n. 1.

56. Oldenico, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, detta anche di S. Lorenzo martire, sita in 13030, via Parrocchia n. 3.

57. Palazzolo Vercellese, chiesa parrocchiale di S. Germano, detta anche di S. Germano vescovo, detta anche di S. Germano vescovo d'Auxerre, sita in 13040, via Dott. Risico n. 20.

58. Pertengo, chiesa parrocchiale di S. Germano, detta anche di S. Germano vescovo, detta anche di S. Germano vescovo d'Auxerre, sita in 13030, via D. Bodo n. 7.

59. Pezzana, chiesa parrocchiale di S. Eusebio, detta anche di S. Eusebio vescovo, sita in 13010, via Roma n. 4.

60. Postua, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta, detta anche SS. Vergine Assunta, sita in 13010, via Cappella n. 4.

61. Prarolo, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta, detta anche S. Maria Assunta, sita in 13010, piazza del Popolo n. 5.

62. Pray, chiesa parrocchiale di S. Ambrogio, detta anche di S. Ambrogio vescovo e dottore, sita in 13020, frazione Flecchia, via Villa Sopra n. 20.

63. Pray, chiesa parrocchiale di S. Grato, sita in 13016, frazione Pianceri, via D. Minzoni, 8.

64. Quinto Vercellese, chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso, sita in 13030, viale Rimembranza n. 10.

65. Rive, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta, detta anche S. Maria Assunta, detta anche Maria SS. Assunta, sita in 13030, via Stazione n. 4.

66. Roasio, chiesa parrocchiale di S. Maurizio, sita in 13060, via Giovanni XXIII n. 21.

67. Roasio, chiesa parrocchiale di S. Rocco, sita in 13060, frazione Castelletto Villa, via Useglio n. 3.

68. Roasio, chiesa parrocchiale di S. Eusebio, detta anche di S. Eusebio vescovo e martire, sita in 13060, frazione S. Eusebio, via Vittorio Veneto n. 66.

69. Roasio, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, sita in 13060, frazione S. Giorgio, via Roma n. 71.

70. Roasio, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 13060, frazione S. Maria, via Pietro Micca n. 32.

71. Ronsecco, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, detta anche di S. Lorenzo martire, sita in 13036, piazza Vittorio Veneto n. 21.

72. Rovasenda, chiesa parrocchiale Maria SS. Assunta, detta anche Maria Vergine Assunta, sita in 13040, piazza Castello n. 3.

73. Salasco, chiesa parrocchiale di S. Giacomo, detta anche di S. Giacomo apostolo, detta anche di S. Giacomo maggiore apostolo, sita in 13040, piazza Cugnolio n. 4.

74. Salasco, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta, detta anche S. Maria Assunta, detta anche Maria Vergine Assunta, sita in 13040, frazione Selve.

75. Sali Vercellese, chiesa parrocchiale di S. Desiderio, detta anche di S. Desiderio vescovo, detta anche di S. Desiderio vescovo e martire, sita in 13040, via Roma n. 14.

76. Saluggia, chiesa parrocchiale di S. Grato, detta anche di S. Grato vescovo, detta anche di S. Grato vescovo d'Aosta, sita in 13040, via Parrocchia n. 1.

77. Saluggia, chiesa parrocchiale di S. Antonino, detta anche di S. Antonino prete e martire, sita in 13040, frazione S. Antonino, via Nicolello n. 2.

78. S. Germano Vercellese, chiesa parrocchiale di S. Germano, detta anche di S. Germano vescovo, sita in 13047, via De Amicis n. 1.

79. S. Giacomo Vercellese, chiesa parrocchiale di S. Giacomo, detta anche di S. Giacomo apostolo, sita in 13030, via Chiesa n. 2.

80. Santhià, chiesa parrocchiale di S. Agata, detta anche di S. Agata Vergine e martire, sita in 13048, via Parrocchia n. 4.

81. Santhià, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, detta anche di S. Giorgio martire, sita in 13048, frazione Vettignè.

82. Serravalle Sesia, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, detta anche di S. Giovanni Battista e Nicolao, sita in 13037, via Parrocchiale n. 26.

83. Serravalle Sesia, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta, detta anche S. Maria Assunta, sita in 13030, frazione Bornate Sesia.

84. Serravalle Sesia, chiesa parrocchiale di S. Giacomo, detta anche di S. Giacomo apostolo, sita in 13037, frazione Piane Sesia.

85. Serravalle Sesia, chiesa parrocchiale di S. Eusebio, detta anche di S. Eusebio vescovo, sita in 13030, frazione Vintebbio, via Parrocchiale.

86. Sostegno, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, detta anche di S. Lorenzo martire, sita in 13029, via della Costa.

87. Sostegno, chiesa parrocchiale di S. Caterina, detta anche di S. Caterina Vergine e martire, sita in 13029, frazione Casa del Bosco, piazza S. Caterina.

88. Stroppiana, chiesa parrocchiale di S. Michele, detta anche di S. Michele arcangelo, sita in 13010, via Repubblica n. 2.

89. Tricerro, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, detta anche di S. Giorgio martire, sita in 13038, via Marconi n. 36.

90. Trino, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, detta anche di S. Bartolomeo apostolo, sita in 13039, via G. Irico n. 3.

91. Trino, chiesa parrocchiale Natività di Maria SS., sita in 13039, frazione Leri.

92. Trino, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta, detta anche Maria SS. Assunta, detta anche S. Maria Assunta, sita in 13039, frazione Lucedio.

93. Trino, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta, detta anche Maria SS. Assunta, detta anche S. Maria Assunta, sita in 13039, frazione Robella, via Pallavicino.

94. Tronzano Vercellese, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, detta anche dei Santi apostoli Pietro e Paolo, sita in 13049, via Lignana n. 28.

95. Tronzano Vercellese, chiesa parrocchiale di S. Grato, sita in 13049, frazione Salomino.

96. Vercelli, chiesa parrocchiale Beata Vergine di Lourdes, detta anche Beata Maria Vergine di Lourdes, detta anche Madonna di Lourdes, sita in 13100, villaggio Concordia.

97. Vercelli, chiesa parrocchiale Regina Pacis, sita in 13100, corso Prestinari n. 172.

98. Vercelli, chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù, detta anche Sacro Cuore, sita in 13100, corso Randaccio n. 18.

99. Vercelli, chiesa parrocchiale di S. Agnese in S. Francesco, detta anche di S. Agnese, detta anche di S. Francesco, sita in 13100, via A. Borgogna n. 7.

100 Vercelli, chiesa parrocchiale di S. Antonio da Padova, sita in 13100, via Restano n. 2.

101. Vercelli, chiesa parrocchiale di S. Bernardo, sita in 13100, via Laviny n. 40.

102. Vercelli, chiesa parrocchiale di S. Giacomo in S. Cristoforo, detta anche di S. Cristoforo, detta anche dei Santi Giacomo e Cristoforo, sita in 13100, via S. Cristoforo n. 6.

103. Vercelli, chiesa parrocchiale di S. Giuliano, detta anche di S. Giuliano martire, sita in 13100, via Foa n. 2.

104. Vercelli, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 13100, via Cagna n. 2.

105. Vercelli, chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena, sita in 13100, piazza Vittoria n. 2.

106. Vercelli, chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, detta anche SS. Trinità e Beata Vergine Assunta, detta anche basilica di S. Maria Maggiore, sita in 13100, via Dal Pozzo n. 3.

107. Vercelli, chiesa parrocchiale di S. Michele, detta anche di S. Michele arcangelo, sita in 13100, via S. Michele n. 12.

108. Vercelli, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in 13100, corso Libertà n. 42.

109. Vercelli, chiesa parrocchiale dei Santi Tommaso e Teonesto in S. Paolo, detta anche di S. Paolo, detta anche di S. Tommaso in S. Paolo, detta anche di S. Tommaso, detta anche di S. Tommaso apostolo, detta anche dei Santi Paolo e Tommaso, sita in 13100, piazza S. Paolo n. 1.

110. Vercelli, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta, detta anche Maria Vergine Assunta, detta anche S. Maria Assunta, sita in 13010, frazione Cappuccini Vecchi, piazza Maria Assunta.

111. Vercelli, chiesa parrocchiale di S. Giacomo, detta anche di S. Giacomo apostolo, sita in 13100, frazione Cascine Strà.

112. Vercelli, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta, detta anche Maria SS. Assunta, detta anche S. Maria Assunta, sita in 13030, frazione Larizzate, via Bixio.

113. Vercelli, chiesa parrocchiale di S. Clemente, detta anche di S. Clemente martire, sita in 13100, frazione Montonero.

114. Villa del Bosco, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, detta anche di S. Lorenzo martire, sita in 13060, via Gramsci n. 37.

115. Villarboit, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, detta anche dei Santi apostoli Pietro e Paolo, sita in 13030, piazza XX Settembre.

116. Villarboit, chiesa parrocchiale di S. Marco, sita in 13030, frazione S. Marco.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

117. Morano sul Po, chiesa parrocchiale di S. Nicola, detta anche di S. Nicolao vescovo di Bari, sita in 15025, frazione Pobietto.

PROVINCIA DI NOVARA

118. Biandrate, chiesa parrocchiale di S. Colombano, detta anche di S. Colombano abate, sita in 28061, piazza Chiesa n. 7.

119. Casalbeltrame, chiesa parrocchiale di S. Martino, detta anche di S. Martino vescovo, sita in 28060, via Vittorio Emanuele n. 10.

120. Casaleggio, chiesa parrocchiale di S. Ambrogio, detta anche di S. Ambrogio vescovo, sita in 28060, piazza Marconi n. 1.

121. Landiona, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, detta anche dei Santi apostoli Pietro e Paolo, sita in 28060, via della Chiesa n. 8.

122. Recetto, chiesa parrocchiale di S. Domenico, sita in 28060, piazza S. Domenico.

123. San Nazzaro Sesia, chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso, detta anche dei Santi Nazzaro e Celso Martiri, sita in 28060, via Barbavara n. 7.

124. Vicolungo, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio e Martino, sita in 28060, via Roma n. 6.

125. Vinzaglio, chiesa parrocchiale Beata Maria Vergine Assunta, detta anche Beata Maria Vergine Assunta, sita in 28060, via Parrocchia n. 9.

126. Vinzaglio, chiesa parrocchiale S. Bernardino, detta anche di S. Bernardino da Siena, sita in 28060, frazione Torrione Sesia.

PROVINCIA DI PAVIA

127. Candia Lomellina, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, detta anche di S. Maria, sita in 27031, via Cavour n. 42.

128. Candia Lomellina, chiesa parrocchiale di S. Michele, detta anche di S. Michele arcangelo, sita in 27031, via Marconi.

129. Candia Lomellina, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta, detta anche Assunzione di Maria Vergine, detta anche Maria SS. Assunta, sita in 27031, frazione Terrasa, via Maestra.

130. Castelnovetto, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, detta anche di S. Maria, detta anche della Beata Vergine delle Grazie, sita in 27030, piazza della Chiesa n. 1.

131. Confienza, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, detta anche di S. Lorenzo martire, sita in 27030, via Gramsci n. 32.

132. Cozzo, chiesa parrocchiale di S. Vittorino, detta anche di S. Vittorino vescovo e martire, sita in 27030, via Parrocchiale n. 40.

133. Cozzo, chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo e S. Michele, detta anche di S. Pietro apostolo e S. Michele arcangelo, sita in 27030, frazione Celpenchio.

134. Langosco, chiesa parrocchiale di S. Martino, detta anche di S. Martino, vescovo, sita in 27030, via Mazzini n. 44.

135. Palestro, chiesa parrocchiale di S. Martino, detta anche di S. Martino vescovo, sita in 27030, via Vintebbio n. 4.

136. Robbio, chiesa parrocchiale di S. Stefano, detta anche di S. Stefano Protomartire, sita in 27038, piazza S. Stefano n. 2.

Art. 4.

Alle centotrentasei chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti quaranta chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI VERCELLI

1. Balocco, chiesa parrocchiale di S. Michele, detta anche di S. Michele arcangelo, sita in 13040, via Torrente Cervo n. 2, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Michele e Antonio, sita in Balocco 13040, via Torrente Cervo n. 2.

2. Balocco, chiesa parrocchiale di S. Antonio abate, sita in 13040 frazione Bastia, piazza Castello, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Michele e Antonio, sita in Balocco 13040, via Torrente Cervo n. 2.

3. Castelletto Cervo, chiesa parrocchiale di S. Tommaso, detta anche di S. Tommaso vescovo e martire, detta anche di S. Tommaso Cantuariense, sita in 13040, via XXV Aprile n. 2, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Pietro, Paolo e Tommaso, sita in Castelletto Cervo 13040, via XXV Aprile n. 2.

4. Castelletto Cervo, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, detta anche dei Santi apostoli Pietro e Paolo, sita in 13040, frazione Monastero, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Pietro, Paolo e Tommaso, sita in Castelletto Cervo 13040, via XXV Aprile n. 2.

5. Collobiano, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, detta anche di S. Giorgio, martire, sita in 13030, piazza della Chiesa n. 3, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia Beata Vergine del Rosario e S. Giorgio, sita in Collobiano 13030, piazza della Chiesa n. 3.

6. Costanzana, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, detta anche di S. Bartolomeo apostolo, sita in 13033, frazione Saletta, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia di S. Martino, sita in Costanzana 13033, via 1° Maggio n. 3.

7. Costanzana, chiesa parrocchiale Natività di Maria SS. detta anche Natività di Maria Vergine, sita in 13033, frazione Torrione, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in Trino 13039, frazione Robella, via Pallavicino.

8. Crescentino, chiesa parrocchiale di S. Genuario, detta anche di S. Genuario martire, sita in 13040, frazione S. Genuario, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Genuario e Silvestro, sita in Crescentino 13040, frazione S. Genuario.

9. Crescentino, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 13044, frazione S. Maria Po, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia di S. Maria e S. Martino, sita in Fontanetto Po 13040, via Marconi n. 1.

10. Crescentino, chiesa parrocchiale di S. Silvestro, sita in 13040, frazione S. Silvestro, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Genuario e Silvestro, sita in Crescentino 13040, frazione S. Genuario.

11. Crova, chiesa parrocchiale di S. Pietro, detta anche di S. Pietro apostolo, sita in 13040, corso XXI Aprile n. 1, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Pietro ed Eusebio, sita in Crova 13040,.corso XXI Aprile n. 1.

12. Crova, chiesa parrocchiale di S. Eusebio, detta anche di S. Eusebio vescovo, sita in 13040, frazione Viancino, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Pietro ed Eusebio, sita in Crova 13040, corso XXI Aprile n. 1.

13. Curino, chiesa parrocchiale di S. Bononio, detta anche di S. Bononio abate, sita in 13060, frazione S. Bononio, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia di S. Maria e Santi Martino, Bononio e Nicolao, sita in Curino 13060, frazione Valle.

14. Curino, chiesa parrocchiale di S. Maria, detta anche di S. Maria Assunta, sita in 13060, frazione S. Maria, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia di S. Maria e Santi Martino, Bononio e Nicolao, sita in Curino 13060, frazione Valle.

15. Curino, chiesa parrocchiale di S. Martino, detta anche di S. Martino vescovo, sita in 13060, frazione Valle, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia di S. Maria e Santi Martino, Bononio e Nicolao, sita in Curino 13060, frazione Valle.

16. Curino, chiesa parrocchiale di S. Nicolao, detta anche di S. Nicolao da Bari, sita in 13060, frazione S. Nicolao, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia di S. Maria e Santi Martino, Bononio e Nicolao, sita in Curino 13060, frazione Valle.

17. Fontanetto Po, chiesa parrocchiale di S. Martino, detta anche di S. Martino vescovo, sita in 13040, via Marconi n. 1, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia di S. Maria e S. Martino, sita in Fontanetto Po 13040, via Marconi n. 1.

18. Lignana, chiesa parrocchiale di S. Germano, detta anche di S. Germano vescovo, sita in 13030, piazza Mazzini n. 1, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia del SS. Salvatore e Santi Germano e Cristoforo, sita in Lignana 13030, piazza Mazzini n. 1.

19. Lignana, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in 13030, frazione Casalrosso, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia del SS. Salvatore e Santi Germano e Cristoforo, sita in Lignana 13030, piazza Mazzini n. 1.

20. Roasio, chiesa parrocchiale di S. Maurizio, sita in 13060, via Giovanni XXIII n. 21, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Maurizio e Rocco, sita in Roasio 13060, via Giovanni XXIII n. 21.

21. Roasio, chiesa parrocchiale di S. Rocco, sita in 13060, frazione Castelletto Villa, via Useglio n. 3, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Maurizio e Rocco, sita in Roasio 13060, via Giovanni XXIII n. 21.

22. Salasco, chiesa parrocchiale di S. Giacomo, detta anche di S. Giacomo apostolo, detta anche di S. Giacomo maggiore apostolo, sita in 13040, piazza Cugnolio n. 4, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia Beata Vergine Assunta e S. Giacomo, sita in Salasco 13040, piazza Cugnolio n. 4.

23. Salasco, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta, detta anche di S. Maria Assunta, detta anche Maria Vergine Assunta, sita in 13040, frazione Selve, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia Beata Vergine Assunta e S. Giacomo, sita in Salasco 13040, piazza Cugnolio n. 4.

24. Sali Vercellese, chiesa parrocchiale di S. Desiderio, detta anche di S. Desiderio vescovo, detta anche di S. Desiderio vescovo e martire, sita in 13040, via Roma n. 14, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Desiderio, Giacomo e Clemente, sita in Sali Vercellese 13040, via Roma n. 14.

25. Santhià, chiesa parrocchiale di S. Agata, detta anche di S. Agata vergine e martire, sita in 13048, via Parrocchia n. 4, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Agata e Giorgio, sita in Santhià 13048, via Parrocchia n. 4.

26. Santhià, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, detta anche di S. Giorgio martire, sita in 13048, frazione Vettigné, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Agata e Giorgio, sita in Santhià 13048, via Parrocchia n. 4.

27. Serravalle Sesia, chiesa parrocchiale di S. Giacomo, detta anche di S. Giacomo apostolo, sita in 13037, frazione Piane Sesia, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Eusebio e Giacomo, sita in Serravalle Sesia, frazione Vintebbio 13030, via Parrocchiale.

28. Serravalle Sesia, chiesa parrocchiale di S. Eusebio, detta anche di S. Eusebio vescovo, sita in 13030, frazione Vintebbio, via Parrocchiale, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Eusebio e Giacomo, sita in Serravalle Sesia, frazione Vintebbio 13030, via Parrocchiale.

29. Trino, chiesa parrocchiale Natività di Maria SS., sita in 13039, frazione Leri, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia Beata Vergine Assunta, sita in Trino, frazione Lucedio 13039.

30. Tronzano Vercellese, chiesa parrocchiale di S. Grato, sita in 13049, frazione Salomino, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Grato e Valentino, sita in Tronzano Vercellese, frazione Salomino 13049.

31. Vercelli, chiesa parrocchiale di S. Giuliano, detta anche di S. Giuliano martire, sita in 13100, via Foa n. 2, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia di S. Agnese in S. Francesco, sita in Vercelli 13100, via A. Borgogna n. 7.

32. Vercelli, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 13100, via Cagna n. 2, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Tommaso e Teonesto in S. Paolo, sita in Vercelli 13100, piazza S. Paolo n. 1.

33. Vercelli, chiesa parrocchiale di S. Michele, detta anche di S. Michele arcangelo, sita in 13100, via S. Michele n. 12, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia di S. Maria Maggiore, sita in Vercelli 13100, via Dal Pozzo n. 3.

34. Vercelli, chiesa parrocchiale di S. Giacomo, detta anche di S. Giacomo apostolo, sita in 13100, frazione Cascine Strà, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Desiderio, Giacomo e Clemente, sita in Sali Vercellese 13040, via Roma n. 14.

35. Vercelli, chiesa parrocchiale di S. Clemente, detta anche di S. Clemente martire, sita in 13100, frazione Montonero, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Desiderio, Giacomo e Clemente, sita in Sali Vercellese 13040, via Roma n. 14.

PROVINCIA DI NOVARA

36. Vicolungo, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio e Martino, sita in 28060, via Roma n. 6, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia Natività di Maria e Santi Giorgio e Martino, sita in Vicolungo 28060, via Roma n. 6.

PROVINCIA DI PAVIA

37. Candia Lomellina, chiesa parrocchiale di S. Michele, detta anche di S. Michele, arcangelo, sita in 27031, via Marconi, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in Candia Lomellina 27031, via Cavour n. 42.

38. Candia Lomellina, chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta, detta anche Assunzione di Maria Vergine, detta anche Maria SS. Assunta, sita in 27031, frazione Terrasa, via Maestra, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in Candia Lomellina 27031, via Cavour n. 42.

39. Cozzo, chiesa parrocchiale di S. Vittorino, detta anche di S. Vittorino vescovo e martire, sita in 27030, via Parrocchiale n. 40, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Vittorino, Pietro e Michele, sita in Cozzo 27030, via Parrocchiale n. 40.

40. Cozzo, chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo e S. Michele, detta anche di S. Pietro apostolo e S. Michele arcangelo, sita in 27030, frazione Celpenchio, per quanto concerne il patrimonio la parrocchia dei Santi Vittorino, Pietro e Michele, sita in Cozzo 27030, via Parrocchiale n. 40;

— relativamente alle restanti novantasei chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 25 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8433

DECRETO 25 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantanove parrocchie della diocesi di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 27 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Castellammare di Stabia determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti quarantanove parrocchie costituite nella diocesi di Castellammare di Stabia, tutte in comuni della provincia di Napoli, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Casola di Napoli, parrocchia di S. Agnese, sita in 80050 Casola di Napoli, frazione Pietra.
2. Casola di Napoli, parrocchia del SS. Salvatore e S. Andrea apostolo, sita in 80050 Casola di Napoli, via Roma.
3. Castellammare di Stabia, parrocchia della Beata M. Vergine Immacolata di Lourdes e S. Agostino vescovo e dottore, sita in 80053 Castellammare di Stabia, rione Cantieri metallurgici italiani.
4. Castellammare di Stabia, parrocchia di Maria SS. dell'Arco, sita in 80050 Castellammare di Stabia, via Ponte della Persica.
5. Castellammare di Stabia, parrocchia di Maria SS. del Carmine, sita in 80053 Castellammare di Stabia, via del Carmine, 26.
6. Castellammare di Stabia, parrocchia di S. Antonio di Padova, sita in 80053 Castellammare di Stabia, via S. Allende.
7. Castellammare di Stabia, parrocchia di S. Eustachio, sita in 80050, Castellammare di Stabia, via Privati 97.
8. Castellammare di Stabia, parrocchia di S. Francesco Saverio, sita in 80053 Castellammare di Stabia, corso Vittorio Emanuele.
9. Castellammare di Stabia, parrocchia di San Gioacchino, sita in 80053 Castellammare di Stabia, via Napoli n. 112.
10. Castellammare di Stabia, parrocchia di San Marco evangelista, sita in 80053 Castellammare di Stabia, via Giuseppe Cosenza, 234.
11. Castellammare di Stabia, parrocchia di Santa Maria Assunta e San Catello, presso chiesa cattedrale, sita in 80053 Castellammare di Stabia, piazza Giovanni XXIII.

12. Castellammare di Stabia, parrocchia di S. Maria Goretti, sita in 80053 Castellammare di Stabia, zona Fontanelle.

13. Castellammare di Stabia, parrocchia di S. Maria della Pace, sita in 80053 Castellammare di Stabia, largo Pace.

14. Castellammare di Stabia, parrocchia di Santa Maria del SS. Rosario, sita in 80053 Castellammare di Stabia, rione Starza, via G. Cosenza, 21.

15. Castellammare di Stabia, parrocchia di S. Matteo apostolo, sita in 80050 Castellammare di Stabia, frazione Quisisana, via Basile, 1.

16. Castellammare di Stabia, parrocchia di S. Nicola, sita in 80050 Castellammare di Stabia, via Mezza Pietra.

17. Castellammare di Stabia, parrocchia del Santo Spirito, sita in 80050 Castellammare di Stabia, frazione Quisisana, via Santo Spirito.

18. Castellammare di Stabia, parrocchia dello Spirito Santo, sita in 80053 Castellammare di Stabia, piazza Fontana, 10.

19. Castellammare di Stabia, parrocchia della SS. Annunziata, sita in 80053 Castellammare di Stabia, via Annunziatella, 29.

20. Castellammare di Stabia, parrocchia del SS. Salvatore, sita in 80050 Castellammare di Stabia, frazione Scanzano, via Pergola, 5.

21. Castellammare di Stabia, parrocchia di San Vincenzo, sita in 80053 Castellammare di Stabia, via S. Vincenzo, 20.

22. Gragnano, parrocchia di S. Maria dell'Orto in Madonna delle Grazie, sita in 80054 Gragnano, via Madonna delle Grazie.

23. Gragnano, parrocchia di S. Agnello abate, sita in 80054 Gragnano, frazione Aurano.

24. Gragnano, parrocchia di S. Bartolomeo apostolo, sita in 80054 Gragnano, frazione Sigliano.

25. Gragnano, parrocchia di San Catello, sita in 80054 Gragnano, rione Parco Imperiale Varano.

26. Gragnano, parrocchia di San Ciro, sita in 80054 Gragnano, frazione Caprile, piazza Caprile, 1.

27. Gragnano, parrocchia di S. Erasmo, sita in 80054 Gragnano, via Castellammare.

28. Gragnano, parrocchia di San Giovanni battista, sita in 80054 Gragnano, piazza del Rosario.

29. Gragnano, parrocchia di San Leone II, sita in 80054 Gragnano, via San Vito.

30. Gragnano, parrocchia di San Marco evangelista, sita in 80054 Gragnano, piazza Mercato.

31. Gragnano, parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 80054 Gragnano, frazione Castello, piazza Cipresso, 10.

32. Gragnano, parrocchia di San Nicola dei Miri, sita in 80054 Gragnano, via San Nicola dei Miri.

33. Gragnano, parrocchia di San Tommaso di Canterbury, sita in 80054 Gragnano, frazione Iuvani.

34. Gragnano, parrocchia di San Vito martire, sita in 80054 Gragnano, via Vittorio Veneto.

35. Lettere, parrocchia di S. Bartolomeo apostolo, sita in 80045 Lettere, frazione Depugliano.

36. Lettere, parrocchia di Santa Maria Assunta e San Giovanni battista, sita in 80050 Lettere, frazione Depugliano.

37. Lettere, parrocchia di San Michele arcangelo, sita in 80045 Lettere, frazione Orsano.

38. Lettere, parrocchia di San Nicola di Bari o del Vaglio, sita in 80045 Lettere, via San Nicola.

39. Pimonte, parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, sita in 80050 Pimonte, frazione Tralia.

40. Pimonte, parrocchia di San Nicola, sita in 80050 Pimonte, frazione Franche.

41. Pimonte, parrocchia di San Michele arcangelo, sita in 80050 Pimonte, piazza Chiesa.

42. Pompei, parrocchia dei Sacri Cuori di Gesu e Maria, sita in 80045 Pompei, frazione Messigno.

43. Pompei, parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, sita in 80045 Pompei, frazione Mariconda.

44. S. Antonio Abate, parrocchia di Gesù Redentore, sita in 80057 S. Antonio Abate, frazione Pontone.

45. S. Antonio Abate, parrocchia di Maria SS. del Buonconsiglio, sita in 80057 S. Antonio Abate, via Buon Consiglio.

46. S. Antonio Abate, parrocchia di S. Antonio abate, sita in 80057 S. Antonio Abate, via Roma.

47. S. Antonio Abate, parrocchia di S. Maria rifugio dei peccatori, sita in 80057 S. Antonio Abate, frazione Salette.

48. S. Maria la Carità, parrocchia di Santa Maria la Carità, sita in 80050 S. Maria la Carità, piazza Ernesto Borrelli.

49. S. Maria la Carità, parrocchia di S. Maria del Carmine, sita in 80050 S. Maria la Carità, frazione Petraro.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 4.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 25 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8470

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 giugno 1986.

Proroga del termine per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di un'arteria in cavo e fibre ottiche collegante le centrali A.S.S.T. di Torino e Milano.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Visto che con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 venivano fissati i termini per l'esecuzione dei lavori e per le espropriazioni riguardanti alcune arterie in cavo della rete telefonica nazionale;

Considerato che per l'arteria in cavo a fibre ottiche collegante le centrali A.S.S.T. di Milano e Torino lungo l'autostrada Torino-Milano, compresa nel decreto succitato, il compimento delle opere ha comportato ritardi a causa della complessità delle opere stesse, da eseguirsi in presenza di cavi preesistenti;

Ritenuto necessario, pertanto, per le ragioni predette prolungare il termine del citato decreto ministeriale 21 febbraio 1983 per il compimento delle opere e delle espropriazioni interessanti la citata arteria in cavo a fibre ottiche;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di un'arteria in cavo a fibre ottiche collegante le centrali A.S.S.T. di Torino e Milano è fissato, a tutti gli effetti di legge, al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

L'opera di cui al precedente art. 1 interessa i territori dei seguenti comuni:

Torino, Settimo Torinese, Volpiano, Brandizzo, Chivasso, Rondissone, Saluggia, Cigliano, Moncrivello, Borgo d'Ale, Alice Castello, Santhià, Cavaglià, Carisio, Balocco, Villarboit, Greggio, Recetto, Biandrate, Casaleggio Novara, Vicolungo, San Pietro Mosezzo, Novara, Gagliate, Romentino, Bernate Ticino, Mesero, Marcallo con Casone, Ossona, Santo Stefano Ticino, Arluno, Vanzago, Sedriano, Bareggio, Pregnana Milanese, Cornaredo, Settimo Milanese, Rho, Pero, Milano.

Roma, addì 30 giugno 1986

Il Ministro: GAVA

86A8474

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 ottobre 1986.

Differimento dei termini relativi alla ricostruzione degli immobili colpiti dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 823/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le ordinanze n. 406/FPC/ZA del 14 novembre 1984, n. 529/FPC/ZA del 9 aprile 1985, n. 620/FPC/ZA del 15 ottobre 1985 e n. 697/FPC/ZA del 6 marzo 1986, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984, n. 92 del 18 aprile 1985, n. 255 del 29 ottobre 1985 e n. 63 del 17 marzo 1986, che stabiliscono criteri per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione dei danni provocati dal sisma del 7-11 maggio 1984;

Vista la nota n. 495360/OO.PP. del 22 ottobre 1986 con cui il servizio opere pubbliche di emergenza esprime parere favorevole alla richiesta di riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative alla ricostruzione e riparazione degli immobili colpiti dal terremoto del 7-11 maggio 1984, pervenuta da numerosi sindaci ed amministratori dei comuni colpiti dal medesimo sisma;

Ravvisata l'opportunità di riaprire i sopra citati termini, limitatamente ad un breve periodo, al fine di consentire la piena realizzazione dell'opera di ricostruzione e riparazione dei danni provocati dal sisma del 7-11 maggio 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 30 aprile 1986 indicato nell'articolo unico dell'ordinanza n. 697/FPC/ZA del 6 marzo 1986 è differito al 31 dicembre 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A8437

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 9

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 mod. 241 D.P. — Data: 20 ottobre 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Caserta. — Intestazione: Riselli Umberto, nato a Piedimonte Matese il 29 settembre 1954. — Titoli del debito pubblico: al portatore 10. — Capitale: L. 10.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

86A7891

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. S.P.C. - Stabilimenti poligrafici Cassino,* con sede in Villa S. Lucia e stabilimento di Villa S. Lucia (Frosinone):

periodo: dal 31 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Visea,* con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 1° marzo 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 2 marzo 1984 - CIPI 3 gennaio 1984;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Mamma Francesca,* con sede in Paliano (Frosinone) e stabilimento di Paliano (Frosinone):

periodo: dal 31 ottobre 1983 al 30 aprile 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Mamma Francesca,* con sede in Paliano (Frosinone) e stabilimento di Paliano (Frosinone):

periodo: dal 1° maggio 1984 al 28 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Lanificio S. Francesco,* con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 22 luglio 1986 al 24 gennaio 1987;
causale: fallimento in data 25 luglio 1985 - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 25 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Cebal Italia,* con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Sicma Sud,* con sede in Latina Scalo (Latina) e stabilimento di Latina Scalo e Cantieri Nazionali:

periodo: dal 6 luglio 1986 al 3 gennaio 1987;
causale: fallimento in data 4 luglio 1985 - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985: dal 19 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.r.l. Napoli Brothers,* con sede in Vasanello (Viterbo) e stabilimento di Vasanello (Viterbo):

periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: fallimento in data 15 marzo 1984 - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1985: dal 16 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.r.l. Edilizia industrializzata Vibrata,* con sede in Ardea (Roma) e stabilimento di Ardea (Roma):

periodo: dall'8 dicembre 1985 al 6 giugno 1986;
causale: fallimento in data 7 giugno 1984 - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 7 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Innocenzo Giulioli,* con sede in Gallese Scalo (Viterbo) e stabilimento di Gallese Scalo (Viterbo):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Elettrotecnica G. Pergolo & C.* con sede in Genova e cantieri presso stabilimenti Fincantieri: Oarni, Rivatrigoso e Sestri Ponente (Genova):

periodo: dal 21 aprile 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B.,* con sede e stabilimento in Sarzana (La Spezia):

periodo: dal 21 luglio 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. I.N.M.A. - Industrie navali meccaniche affini,* con sede e stabilimento in La Spezia:

periodo: dal 2 giugno 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Orso Bianco*, con sede legale in Brescia e sede amministrativa in Sant'Olcese (Genova), fallita il 19 novembre 1984:

periodo: dal 19 maggio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.p.a. Impermeabili San Giorgio*, con sede e stabilimento in Genova, fallita il 7 gennaio 1984:

periodo: dal 14 luglio 1986 al 7 gennaio 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1979: dal 15 gennaio 1979;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *S.p.a. I.Ge.Co.*, con sede in Firenze, uffici e stabilimento in Vezzano Ligure (La Spezia):

periodo: dal 14 aprile 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 16 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985. Snellimento procedure CIGS.

7) *S.p.a. Dolomite di Montignoso*, con sede in Genova e stabilimenti in Montignoso e Cava, in località Forno (Massa Carrara):

periodo: dal 17 marzo 1986 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 ottobre 1981: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Cooperativa giornalisti e poligrafici*, sede e stabilimento in Genova:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 1° ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

9) *S.p.a. Costruzioni riparazioni navali Antonini*, con sede e stabilimento in La Spezia:

periodo: dal 21 aprile 1986 al 19 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Costruzioni navali Antonini*, con sede e stabilimento in Sarzana (La Spezia), fallita il 9 luglio 1985:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.a.s. Calzaturificio F.lli Taverna di Giuseppe Pukly & C.*, con sede e stabilimento in Ventimiglia (Imperia):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 settembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.n.c. Fratelli Grandis fu Giovanni*, con sede e stabilimento in Albisola Superiore (Savona):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1979: dal 9 aprile 1979;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85.

13) *S.p.a. Cotonificio ligure*, con sede legale in Varazze (La Spezia) e stabilimenti in Varazze (La Spezia) e Rossiglione (Genova), fallita il 25 maggio 1984:

periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1980: dal 23 giugno 1980;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.p.a. Euro termica Camprini*, con sede e stabilimento in Forlì:

periodo: dal 16 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1986;
prima concessione: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Euro termica Camprini*, con sede e stabilimento in Forlì:

periodo: dal 17 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Piaggio & C.*, con sede in Genova ed unità nazionali:

periodo: dal 28 luglio 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985 dal 21 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 in favore dei dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Dufour* di Genova-Conigliano:

periodo: dal 29 febbraio 1982 al 28 agosto 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Dufour* di Genova-Conigliano:

periodo: dal 29 agosto 1982 al 27 febbraio 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Dufour* di Genova-Conigliano:

periodo: dal 28 febbraio 1982 al 28 agosto 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Dufour* di Genova-Conigliano:

periodo: dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Dufour* di Genova-Conigliano:

periodo: dal 27 febbraio 1984 al 26 agosto 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Dufour* di Genova-Conigliano:

periodo: dal 27 agosto 1984 al 24 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Dufour* di Genova-Conigliano:

periodo: dal 25 febbraio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Dufour* di Genova-Conigliano:

periodo: dal 26 agosto 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quelli del: 4 ottobre 1982, 5 ottobre 1982, 23 novembre 1982, 18 febbraio 1983, 13 giugno 1983, 18 luglio 1983, 18 ottobre 1983, 27 marzo 1984, 6 agosto 1984, 12 ottobre 1984, 26 novembre 1984, 26 gennaio 1985, 27 novembre 1985 e 14 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. I.P.M. - Industria poligrafica meridionale*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli):

periodo: dal 20 luglio 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: fallimento in data 18 ottobre 1984 - CIPI 23 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982: dal 7 settembre 1981;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Slaicord*, con sede in Altavilla Silentina (Salerno) e stabilimento di Carillia di Altavilla (Salerno):

periodo: dal 12 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1982: dal 17 novembre 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.n.c. Pubbligraf*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 12 ottobre 1986 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 12 ottobre 1983 - CIPI 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 3 gennaio 1983: dal 1° luglio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. Eurolink*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: fallimento in data 18 gennaio 1984 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dall'8 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Eurolink*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 5 maggio 1986 all'8 novembre 1986;
causale: fallimento in data 18 gennaio 1984 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dall'8 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Delta Fabbricati*, con sede in Napoli e stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dal 20 luglio 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: fallimento in data 19 luglio 1984 - CIPI 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.r.l. Confezioni del Tirreno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli (Napoli):

periodo: dal 28 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: fallimento in data 26 ottobre 1983 - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 26 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.r.l. Concooper Sele d'Or*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 26 maggio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: fallimento in data 24 maggio 1984 - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1985: dal 24 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e legge n. 240/84.

9) *S.n.c. Co.N.Ar.S. Sud*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: fallimento in data 31 ottobre 1985 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Silteca*, con sede in Barra (Napoli) e stabilimento di Barra (Napoli):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: riconversione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Silteca*, con sede in Barra (Napoli) e stabilimento di Barra (Napoli):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: riconversione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. B.B. Sud*, con sede in Baiano (Avellino) e stabilimento di Baiano (Avellino):

periodo: dal 28 luglio 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: fallimento in data 29 aprile 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1985: dal 29 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.p.a. Partenavia costruzioni aeronautiche*, con sede in Napoli e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 9 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

14) *Antonio Canditone - Esercizio di cava di tufo*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Rocco di Capodimonte (Napoli):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Blowtherm*, con sede e stabilimento in Camposampietro (Padova):

periodo: dal 21 gennaio 1985 al 28 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 24 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedure CIGS.

2) *S.p.a. Caser Sedico*, con sede in Milano e stabilimento ed uffici in Sedico (Belluno), fallita il 25 luglio 1985:

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.p.a. I.O.R. - Industrie ottiche riunite*, per la sola sede e stabilimento in Marghera-Venezia:

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Termisol*, con sede e stabilimento in Rubano (Padova):

periodo: dall'11 febbraio 1985 al 12 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 14 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedure CIGS.

5) *S.p.a. Termisol*, con sede e stabilimento in Rubano (Padova):

periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 14 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedure CIGS.

6) *S.p.a. Carraro* di Campodarsego (Padova):

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1985: dal 1° luglio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedure CIGS.

7) *S.p.a. Carraro* di Campodarsego (Padova):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1985: dal 1° luglio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedure CIGS.

8) *S.p.a. Unus*, con sede e stabilimento in Padova:

periodo: dal 22 ottobre 1984 al 20 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1983: dal 25 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Carmens*, con sede e stabilimento in Galzignano Terme (Padova):

periodo: dal 29 aprile 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Ilmap*, con sede e stabilimento in Monteforte d'Alpone (Verona):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 23 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 22 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Co.Ma.Pre.*, con sede in Verona e stabilimento in Noventa di Piave (Venezia):

periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Bonamassa*, con sede e stabilimento in S. Maria di Sala (Venezia):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 27 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Metallotecnica veneta*, con sede e stabilimento in Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 1° luglio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedure CIGS.

14) *S.r.l. Milansacchi*, con sede e stabilimento in Chirignago (Venezia):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 1° settembre 1984:
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Cotonificio di Mogliano*, con sede e stabilimento in Mogliano Veneto (Treviso), fallita il 13 febbraio 1985:

periodo: dal 17 giugno 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 21 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

16) *S.p.a. Cotonificio di Mogliano*, con sede e stabilimento in Mogliano Veneto (Treviso), fallita il 13 febbraio 1985:

periodo: dal 16 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 21 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.p.a. Cotonificio di Mogliano*, con sede e stabilimento in Mogliano Veneto (Treviso), fallita il 13 febbraio 1985:

periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 21 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

18) *S.p.a. Italsintex*, di Camposampiero (Padova), fallita il 12 ottobre 1984:

periodo: dal 12 ottobre 1984 al 13 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

19) *S.p.a. Italsintex*, di Camposampiero (Padova), fallita il 12 ottobre 1984:

periodo: dal 14 aprile 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
prima concessione: dal 12 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

20) *S.p.a. Italsintex*, di Camposampiero (Padova), fallita il 12 ottobre 1984:

periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
prima concessione: dal 12 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

21) *S.p.a. ERG. - Raffineria Edoardo Garrone*, con sede in Genova-S. Quirino e unità produttive di Genova, Milano, Arquata, Livorno e Ravenna:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: no.

22) *S.p.a. Italsintex*, di Camposampiero (Padova), fallita il 12 ottobre 1984:

periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
prima concessione del 12 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

23) Società facenti parte del *Gruppo Maraldi* in amministrazione straordinaria:

S.p.a. Mario Maraldi, con sede legale in Bologna e sede amministrativa e direzione centrale in Cesena e stabilimenti in Bertinoro (Forlì), officina di Ravenna, tubificio di Ravenna, tubificio di Cervignano (Udine), tubificio di Ancona, tubificio di Forlimpopoli (Forlì);

S.p.a. A.I.E. - Agricola industriale emiliana, con sede legale e amministrativa in Bologna e reparto in San Pietro in Casale (Bologna);

S.p.a. Zuccherificio di Mizzana, con sede legale in Bologna e sede amministrativa e reparto in San Giovanni in Persiceto (Bologna);

S.p.a. Romana zucchero, con sede legale in Genova e sede amministrativa in Bologna e reparti in Comacchio (Ferrara), Pontelagoscuro (Ferrara) e Classe (Ravenna):

periodo: dal 3 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 143 del 22 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.r.l. Texing*, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino):

periodo: dal 21 aprile 1986 al 20 luglio 1986;
causale: fallimento in data 20 gennaio 1984 - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983: dal 18 febbraio 1980;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Pep Rose*, con sede e stabilimento in Borgomanero (Novara):

periodo: dal 9 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: fallimento in data 22 aprile 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 13 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.p.a. G. & L. F.lli Cora*, con sede in Torino e stabilimento di Costigliole d'Asti (Asti):

periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: fallimento in data 11 luglio 1984 - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1981: dal 1° novembre 1980;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. Cane profilati*, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara):

periodo: dal 7 luglio 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: fallimento in data 6 settembre 1984 - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Philips*, con sede in Milano e stabilimento di Alpignano (Torino):

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1982: dal 23 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

6) *S.a.s. Carrozzeria Fissore*, con sede e stabilimento in Savigliano (Cuneo):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: fallimento in data 23 novembre 1984 - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 9 febbraio 1983: dal 30 giugno 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. G.B.G. Gambarotta di Inga & C.*, con sede e stabilimento in Serravalle Scrivia (Alessandria):

periodo: dal 31 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983: dal 26 giugno 1982;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. S.A.R.I.G.*, con sede e stabilimento in Torino:

periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1983: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

9) *S.n.c. S.I.L.T.*, con sede e stabilimento in Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 21 luglio 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: fallimento in data 20 luglio 1985 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 20 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79

10) *Miroglio tessile*, con sede in Alba (Cuneo) e stabilimenti di Alba, Govone, Guarene (Cuneo) e Castagnole (Asti):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Albatessile*, con sede in Alba (Cuneo) e stabilimenti di Alba,Cortemilia, Guarene e Saluzzo (Cuneo):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Bassani Ticino*, con sede in Milano e stabilimenti di Bodio, (Varese), Varese e Verbania (Novara):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Sicar*, con sede e stabilimento in Pianezza (Torino):

periodo: dal 23 giugno 1986 al 23 dicembre 1986 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 23 dicembre 1983 - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 24 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.r.l. S.A.T.I.L.*, con sede e stabilimento in Trino Vercellese (Vercelli):

periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Sugherificio P. Careddu*, con sede e stabilimento in Canelli (Asti):

periodo: dal 19 maggio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985: dal 20 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Nuova Ilco*, con sede in San Gillio (Torino) e stabilimenti di Beinette (Cuneo) e S. Gillio (Torino):

periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: fallimento in data 19 febbraio 1985 - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 19 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.r.l. Nuova Ilco*, con sede in San Gillio (Torino) e stabilimenti di Beinette (Cuneo) e S. Gillio (Torino):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 18 febbraio 1987;
causale: fallimento in data 19 febbraio 1985 - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 19 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimenti di Gricignano d'Aversa (Caserta) e None (Torino):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Novi*, con sede e stabilimento in Novi Ligure (Alessandria):

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.n.c. Ramaciotti*, con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimento di Borgosesia, frazione Bettole (Vercelli):

periodo: dal 5 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: fallimento in data 9 novembre 1984 - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 9 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *S.p.a. Alivar*, con sede in Novara e stabilimenti di Novara e Unità nazionali:

periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Scott*, con sede in Torino e stabilimento di Villanovetta di Verzuolo (Cuneo):

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Axel*, con sede e stabilimento in San Gillio (Torino):

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: fallimento in data 17 luglio 1985 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 17 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

24) *S.p.a. Ilca*, con sede e stabilimento in Vercelli:

periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Alluminio Mauceri Italia*, di Borghetto Lodigiana (Milano):

periodo: dal 31 marzo 1986 al 30 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Pietra*, per la sola unità di Brescia:

periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1982: dal 28 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Motor Junior* di Garlasgo (Pavia):

periodo: dal 9 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1983: dal 14 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Motor Iunior* di Garlasgo (Pavia):

periodo: dal 10 marzo 1986 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1983: dal 14 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

5) *Ditta Gieffedi* (e non S.r.l.), di Desio (Milano):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Gruppo Cartario S. Cesario* di Cologno Monzese (Milano), fallita il 30 marzo 1984:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. Tessitura Ernesto Toso*, sede Milano, uffici e stabilimento in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento in Inveruno (Milano), fallita il 24 gennaio 1984:

periodo: dal 12 maggio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 10 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.r.l. Calzaturificio Spartacus* di Vigevano (Pavia), fallita il 12 aprile 1983:

periodo: dal 28 ottobre 1985 al 12 aprile 1986 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 1° febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.r.l. Isel* di Bresso (Milano), fallita il 12 aprile 1984:

periodo: dal 14 ottobre 1984 al 14 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 12 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.r.l. Isel* di Bresso (Milano), fallita il 12 aprile 1984:

periodo: dal 15 aprile 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 12 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.r.l. Isel* di Bresso (Milano), fallita il 12 aprile 1984:

periodo: dal 14 ottobre 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 12 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.r.l. Isel* di Bresso (Milano), fallita il 12 aprile 1984:

periodo: dal 14 aprile 1985 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 12 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.p.a. Officine Bellometti* di Orzinuovi (Brescia), fallita il 25 ottobre 1984:

periodo: dal 17 marzo 1986 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 20 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.r.l. S.T.C. - Società tipografica Comasca*, sede Milano, stabilimento di Grandate (Como):

periodo: dal 21 luglio 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 17 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
Legge n. 416/81.

15) *S.r.l. S.T.C. - Società tipografica Comasca*, sede di Milano, stabilimento di Grandate (Como), fallita il 20 febbraio 1986:

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 17 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
Legge n. 416/81.

16) *S.r.l. Nuova Molgora* di Milano:

periodo: dall'8 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Cotonificio di Mercallo* di Mercallo (Varese):

periodo: dal 16 dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. I.M.R.E.* di Buccinasco (Milano), fallita il 10 luglio 1984:
periodo: dal 28 aprile 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 31 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

19) *S.p.a. SEICO - Società elettronica impianti costruzioni*, sede Milano, cantieri in Aosta, stabilimento in Belvedere Ostrense (Ancona):
periodo: dal 9 dicembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. M.F.R. - Manifattura Festi e Rasini* di Villa d'Ogna (Bergamo):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Tisettanta* di Giussano (Milano):
periodo: dal 7 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. T.R.W. Italia* di Gardone Valtrompia (Brescia):
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 12 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

23) *S.a.s. Antonio Pessina di Pessina Brunello & C.* di Arcore (Milano):
periodo: dal 4 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: no.

24) *S.a.s. Antonio Pessina di Pessina Brunello & C.* di Arcore (Milano):
periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: no.

25) *S.p.a. Nuova Italresina*, sede legale Busto Arsizio (Varese) e stabilimento Rescaldina (Milano):
periodo: dal 24 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 24 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Omel* di Lissone (Milano), fallita il 13 febbraio 1984):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

27) *S.p.a. Ceruti* di Bollate (Milano):
periodo: dal 17 marzo 1986 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 20 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Trafilerie Forelli Arturo* di Gussago (Brescia), fallita il 25 maggio 1983:
periodo: dal 17 febbraio 1986 al 24 maggio 1986, (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 25 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

29) *S.r.l. Vagliani Mobili* di Fiese (Brescia), fallita il 17 dicembre 1984:
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

30) *S.r.l. Vagliani Mobili* di Fiese (Brescia), fallita il 17 dicembre 1984:
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

31) *S.p.a. I.C.E. 82*, sede Milano, stabilimento Cazzago S. Martino (Brescia):
periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Alcom*, sede Milano, stabilimento in Caselle Lurani (Milano):
periodo: dal 31 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 29 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

33) *S.a.s. COBRES - Confezioni Bresciane di Luciano Chiado & C.* di Castrezzato (Brescia), fallita il 23 febbraio 1984:
periodo: dal 24 novembre 1985 al 24 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 23 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

34) *S.p.a. Zerbinati Costruzioni Ferroviarie e Meccaniche*, sede Milano, stabilimento Mozzate (Como):
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: no.

35) *S.n.c. Form Sport di Innocenzo & Giovanni Formenti & C* di Castelcovati (Brescia), fallita il 15 novembre 1983:
periodo: dal 12 agosto 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 15 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

36) *S.n.c. Form Sport di Innocenzo & Giovanni Formenti & C.* di Castelcovati (Brescia), fallita il 15 novembre 1983:
periodo: dal 10 febbraio 1986 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 15 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

37) *S.p.a. E. Siciliani* di S. Giuliano Milanese (Milano), fallita il 21 maggio 1985:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

38) *S.p.a. Caser Pavia* di Pavia, fallita il 14 gennaio 1985:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1985: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

39) *S.p.a. Caser Pavia* di Pavia, fallita il 14 gennaio 1985:
periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1985: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

40) *S.p.a. Magnolia*, sede Milano, stabilimento Rescaldina (Milano):

periodo: dal 2 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. I.C.I.* di Cassolnovo (Pavia):

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 1° maggio 1983;
pagamento diretto: si.

42) *S.n.c. Tessitura Fratelli Galli* di Inverigo (Como):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Selvi 3 M*, sede legale S. Marco Evangelista (Caserta) per la sola sede secondaria e stabilimento di Milano:

periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

44) *Cooperativa a r.l. Cooperativa Allevatori Lombardi*, sede Gambara (Brescia), stabilimenti: Gambara (Brescia), Rovato (Brescia), Isorella (Brescia):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Bergum* di Ghignolo d'Isola (Bergamo), fallita il 18 settembre 1985:

periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

46) *S.p.a. Rivolta & Crivelli* di Agrate Brianza (Milano), fallita il 16 novembre 1985:

periodo: dal 16 dicembre 1985 al 17 maggio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

47) *S.p.a. SIAI Marchetti - Gruppo Agusta*, sede Sesto Calende (Varese), stabilimenti: Sesto Calende (Varese), Vergiate (Varese) e Malpensa (Varese):

periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedure CIGS.

48) *S.p.a. Caproni Vizzola Costruzioni Aeronautiche*, sede Milano, stabilimento Vizzola Ticino (Varese):

periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedure CIGS.

49) *S.p.a. Sella G.V.M. (ex Temsa)* di Corsico (Milano), fallita l'11 dicembre 1984:

periodo: dal 10 marzo 1986 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1981, 23 settembre 1983, 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dall'11 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

50) *S.p.a. Sidercomit*, sede Milano ed unità nazionali:

periodo: dal 21 aprile 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 22 gennaio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
art. 23 della legge n. 155/81.

51) *S.p.a. Cartiera Ventura*, sede Novate Milanese (Milano) e stabilimento Cernobbio (Como), fallita il 13 dicembre 1984:

periodo: dal 24 marzo 1986 al 22 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 16 maggio 1983: dal 27 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

52) *S.p.a. Manifattura Caccia*, sede Milano, stabilimento (e non stabilimenti) e uffici in Busto Garolfo (Milano):

periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

53) *S.r.l. Cititalia* di Zingonia di Ciserano (Bergamo), fallita il 27 settembre 1983:

periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983: dal 1° marzo 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

54) *S.r.l. Tricomez* di Mezzanino Po (Pavia), fallita il 9 luglio 1985:

periodo: dal 7 aprile 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

55) *S.r.l. O.S.A.* di Agrate Brianza (Milano), fallita il 19 ottobre 1984:

periodo: dal 26 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 26 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

56) *S.r.l. O.S.A.* di Agrate Brianza (Milano), fallita il 19 ottobre 1984:

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 26 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

57) *S.p.a. Badoni Costruzioni*, sede Lecco (Como), stabilimento e magazzino di Molteno (Como):

periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

58) *S.r.l. Confezioni Gentleman* di Chiari (Brescia), fallita il 19 ottobre 1984:

periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

59) *S.p.a. C.I.P.A. - Costruzioni Iniettori Pompe Accessori* di Paderno Dugnano (Milano), fallita il 24 ottobre 1984:

periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 28 giugno 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

60) *S.p.a. STAR - Stampa tessuti Artistici* di Oltrona S. Mamette (Como):

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

61) *S.p.a. Maglificio Vittoria* di Gallarate (Varese):

periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

62) *S.p.a. Maglificio Vittoria* di Gallarate (Varese):

periodo: dall'8 settembre 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

63) *S.p.a. Antonio Badoni*, con sede legale ed uffici in Lecco (Como):

periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

64) *S.p.a. Istituto chemioterapico italiano* di S. Grato di Lodi (Milano), fallita il 21 giugno 1983:

periodo: dal 25 maggio 1986 al 21 giugno 1986 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI 11 dicembre 1980;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1980: dal 25 agosto 1980;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

65) *S.p.a. Durium*, con sede in Milano e stabilimento in Erba (Como):

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

66) *S.r.l. SO.IM.EL.TE.* di Milano, fallita l'11 dicembre 1984:

periodo: dal 10 marzo 1986 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dall'11 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

67) *S.p.a. Holson*, con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

68) *Ditta Rivadossi Osvaldo trancerie stamperie metalli* di Quinzano d'Oglio (Brescia), fallita il 2 ottobre 1985:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 2 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

69) *S.a.s. Resel di Stucchi Mario* di Pavia, fallita il 12 ottobre 1985:

periodo: dal 13 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 12 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

70) *S.n.c. Maglificio Fratelli Baila*, con sede di Gallarate (Varese), stabilimenti in Gallarate e Casorate Sempione (Varese):

periodo: dal 24 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 23 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

71) *S.p.a. Baronet Industries Diffusion International*, con sede in Milano, stabilimento e sede amministrativa in Inverigo (Como):

periodo: dal 4 agosto 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

72) *S.p.a. Gommitalia*, con sede in Saluzzo (Cuneo) per il solo stabilimento di Lainate (Milano):

periodo: dal 24 marzo 1986 al 22 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 25 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

73) *S.p.a. Bertuetti* di Brescia, fallita il 16 gennaio 1986:

periodo: dal 16 gennaio 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

74) *S.p.a. Gabel industria tessile*, con sede e stabilimento in Rivanazzano (Pavia):

periodo: dal 26 maggio 1985 al 24 agosto 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 28 gennaio 1985: dal 27 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

75) *S.p.a. Editoriale bresciana*, con sede e stabilimento in Brescia:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

76) *S.p.a. Gatti & Precorvi*, con sede e stabilimento in Almè (Bergamo):

periodo: dal 10 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

77) *S.a.s. Tessitura Nobili e De Ponti di L. Nobili & C.*, con sede in Ronco Briantino (Milano) e stabilimenti in Ronco Briantino e Usmate (Milano), fallita il 22 dicembre 1984:

periodo: dal 15 aprile 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 aprile 1984;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1984: dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

78) *S.a.s. Tessitura Nobili e De Ponti di L. Nobili & C.*, con sede in Ronco Briantino (Milano) e stabilimenti in Ronco Briantino e Usmate (Milano), fallita il 22 dicembre 1984:

periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 aprile 1984;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1984: dal 18 aprile 1983,
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

79) *S.a.s. Tessitura Nobili e De Ponti di L. Nobili & C.*, con sede in Ronco Briantino (Milano) e stabilimenti in Ronco Briantino e Usmate (Milano), fallita il 22 dicembre 1984:

periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 aprile 1984;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1984: dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

80) *S.p.a. Eurodocks magazzini generali*, con sede e stabilimento in Pioltello (Milano):

periodo: dal 31 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

81) *S.p.a. O.M.A.S.*, con sede e stabilimento in Pontevico (Brescia):
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 29 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

82) *S.p.a. O.M.F.*, con sede e stabilimento in Rodengo Saiano (Brescia), fallita il 19 dicembre 1984:
periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 20 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

83) *S.p.a. Worthington meccanica*, con sede in Milano e stabilimento in Agrate Brianza (Milano):
periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

84) *S.p.a. Andrea Pensotti di G.B.*, con sede e stabilimento in Legnano (Milano):
periodo: dall'8 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

85) *S.p.a. Fratelli Andreotti fotoincisioni*, con sede e stabilimento in Milano, fallita il 27 giugno 1984:
periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

86) *S.r.l. Gimas* di Milano, fallita il 6 marzo 1984:
periodo: dal 16 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 14 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

87) *S.p.a. Gutter* di Milano:
periodo: dal 4 maggio 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1983: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

88) *S.p.a. Fratelli Guenzani* di Gallarate (Varese):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 6 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 4 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

89) *S.a.s. Eredi Giuseppe Colombo di Colombo Alfredo, Colombo Sebastiano, Tornaghi Maria Luisa*, con sede e stabilimento in Pessano con Bornago (Milano), fallita il 4 luglio 1985:
periodo: dal 5 gennaio 1986 al 5 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 4 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

90) *S.p.a. Nuova Motori Bassani*, con sede e stabilimento in Lodi (Milano), fallita il 9 gennaio 1984:
periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

91) *S.p.a. O.C.M.*, con sede e stabilimento in Lodi (Milano), fallita il 20 gennaio 1984:
periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

92) *S.p.a. S. Cesario di Cologno*, con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), fallita il 20 gennaio 1984:
periodo: dal 31 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 27 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

93) *S.p.a. Gruppo Industriale Agrati Garelli*, con sede in Monticello (Como) e stabilimenti in Monticello e Sesto S. Giovanni (Milano):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 6 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 22 marzo 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedure CIGS.

94) *S.n.c. Tre Effe*, con sede e stabilimento in Garlasco (Pavia):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

95) *S.p.a. Maut*, con sede e stabilimento in Voghera:
periodo: dal 12 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 10 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

96) *S.p.a. Modelleria bresciana*, con sede e stabilimento in Brescia, fallita il 15 ottobre 1984:
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 16 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

97) *S.r.l. Ugo Cattania*, con sede e stabilimento in Arcore (Milano), fallita il 9 aprile 1984:
periodo: dal 7 ottobre 1984 al 7 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

98) *S.r.l. Ugo Cattania*, con sede e stabilimento in Arcore (Milano), fallita il 9 aprile 1984:
periodo: dall'8 aprile 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

99) *S.r.l. Ugo Cattania*, con sede e stabilimento in Arcore (Milano), fallita il 9 aprile 1984:
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

100) *S.r.l. Litografia Leschiera*, con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano):
periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

101) *S.p.a. Modalex manifattura tessile*, con sede e stabilimento in Robecchetto con Induno, frazione Malvaglio (Milano):
periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 2 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

102) *S.p.a. Axial italiana (e non Axial Italia)*, con sede in Milano e stabilimento in Besnate (Varese), fallita il 12 aprile 1985:

periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 13 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

103) *S.d.f. Lamter di Carioni & Sacchini*, con sede e stabilimento in Milano, fallita l'11 dicembre 1984:

periodo: dal 9 giugno 1986 al 7 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dall'11 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

104) *S.r.l. Metalco*, con sede in Milano e stabilimento in Senago (Milano), fallita il 26 aprile 1984:

periodo: dal 19 maggio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 18 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

105) *S.r.l. Texel tessitura e stamperia*, con sede e stabilimento in Bubbiano (Milano):

periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

106) *Ditta Maglificio confezioni Rossoni*, con sede e stabilimento in Lurano (Bergamo), fallita il 15 febbraio 1985:

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 18 luglio 1985: dal 4 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

107) *S.r.l. Star Club Diffusion*, con sede in Milano e stabilimento in Cicognolo (Cremona), fallita il 28 settembre 1985:

periodo: dal 28 aprile 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 29 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Società cooperativa a r.l. Comin*, con sede in Siracusa:

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Impresital*, con sede legale ed unità produttiva in Tremestieri Etneo (Catania):

periodo: dal 28 aprile 1986 al 27 luglio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Co.Ge.I., Costruzioni generali italiane*, con sede legale ed unità produttiva in Tremestieri Etneo (Catania):

periodo: dal 27 aprile 1986 al 27 luglio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Laterizi San Giovanni*, con sede legale in Ragusa e stabilimento in Gela (Caltanissetta):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. S.I.P.E.M. - Società industria prefabbricazione edilizia del Mediterraneo*, con sede legale in Catania e stabilimento in Assoro (Enna):

periodo: dal 7 aprile 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1984: dal 9 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Società industriale del Gallitello*, con sede in Potenza:

periodo: dal 21 aprile 1986 al 20 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Siderpotenza*, con sede in Potenza:

periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Polycips*, con sede in Baragiano (Potenza), fallita in data 22 novembre 1984:

periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 17 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Pompei*, con sede in Rionero in Volture (Potenza), fallita in data 18 novembre 1982:

periodo: dal 14 novembre 1983 al 13 maggio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 18 novembre 1982;
pagamento diretto: si
legge n. 301/79.

10) *CIM - Compagnia italiana manufatti*, con sede in Milano e stabilimento in Modigliana (Forlì):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

11) *Distillerie Toschi S.p.a.*, con sede legale in Vignola (Modena) e stabilimento in Savignano sul Panaro e magazzino in Sant'Agostino (Ferrara):

periodo: dal 16 agosto 1986 al 16 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

12) *Ceramica Monoforte S.p.a.*, con sede in Modena e stabilimento in Viano (Reggio Emilia):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

13) *Selettric S.r.l.*, con sede in Torino e stabilimento in Modena, fallita il 2 marzo 1985:

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.r.l. Selettric*, con sede in Torino e stabilimento in Modena, fallita il 2 marzo 1985:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *C.M.A. - Cooperativa muratori e affini* di Cervia (Ravenna):

periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Sacim* di Cesena (Forlì):

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Tecnomagnesio*, con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna):

periodo: dal 12 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Tecnomagnesio* con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna):

periodo: dal 9 giugno 1986 al 13 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. I.L.G. - Industria laterizi Giulioli*, con sede in Orte (Viterbo) e stabilimento di Orte (Viterbo):

periodo: dal 18 agosto 1986 al 17 febbraio 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 17 febbraio 1984 - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 19 luglio 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Laboratorio scuola S. Benedetto*, con sede in Roma e stabilimento di Subiaco (Roma):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 21 settembre 1986 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 22 settembre 1983 - CIPI 6 maggio 1981;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1981: dal 1° gennaio 1981;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Tiribocchi*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 13 maggio 1983 - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 13 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. Arcon*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimento di Ardea (Roma):

periodo: dal 10 marzo 1986 al 13 settembre 1986;
causale: fallimento in data 12 giugno 1984 - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 14 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Fotolaboratori riuniti*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dal 6 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: fallimento in data 4 aprile 1985 - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1984: dal 7 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *Ind. romana arredamento di Rebuli Flora*, con sede in Cagliari e stabilimento di Roma:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 23 novembre 1986 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 24 novembre 1983 - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 24 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Ethicon*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Latina:

periodo: dal 22 aprile 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. One Tile IT - Ex area industrie ceramiche*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. A.G.A. - Agenzia giornalisti associati*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 416/81.

10) *S.r.l. Italprint*, con sede in Roma e stabilimento di Roma;

periodo: dal 18 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 416/81.

11) *S.p.a. Snia Viscosa - ora Snia BPD*, con sede in Milano e stabilimento di Colleferro (Roma):

periodo: dal 3 novembre 1985 al 1° febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1981: dal 3 maggio 1981;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Tecnometal*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 6 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: fallimento in data 4 aprile 1984 - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1982: dal 4 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Icomas*, sede e stabilimento di Fano (Pesaro):

periodo: dal 9 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Alluflon*, sede di Pesaro e stabilimento di Mondavio (Pesaro):

periodo: dal 21 aprile 1986 al 19 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 21 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

3) *Nuova manifattura marchigiana di Tabarra Marcello*, con sede in Monteroberto (Ancona), fallita il 9 ottobre 1984:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 28 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *Calzaturificio Italo Mantini*, con sede e stabilimento in San Costanzo (Pesaro):

periodo: dal 13 gennaio 1986 al 12 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1985: dall'11 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Eurobust*, con sede e stabilimento in Fabriano (Ancona), fallita il 19 dicembre 1985:

periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *Vallagarina arti grafiche Manfrini* di Calliano (Trento):

periodo: dal 26 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Rheem Italia*, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento):

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Aticarta*, con sede in Roma e stabilimenti di Pompei (Napoli) e Rovereto (Trento):

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 31 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Cartiere trentine* di Condino (Trento), fallita il 10 maggio 1985:

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 10 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.n.c. Officine meccaniche trentine* di Trento, fallita il 19 luglio 1984:

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.r.l. Sogei*, con sede in Napoli e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), fallita il 13 giugno 1984:

periodo: dal 14 dicembre 1984 al 14 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 13 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.r.l. Sogei*, con sede in Napoli e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), fallita il 13 giugno 1984:

periodo: dal 15 giugno 1985 al 14 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 13 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.r.l. Sogei*, con sede in Napoli e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), fallita il 13 giugno 1984:

periodo: dal 15 dicembre 1985 al 14 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 13 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.r.l. Sogei*, con sede in Napoli e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), fallita il 13 giugno 1984:

periodo: dal 15 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 13 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 1 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.n.c. I.P.A.S.* di Assisi - frazione Santa Maria degli Angeli (Perugia), fallita il 19 dicembre 1984:

periodo: dal 18 marzo 1985 al 17 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

16) *S.n.c. I.P.A.S.* di Assisi - frazione Santa Maria degli Angeli (Perugia), fallita il 19 dicembre 1984:

periodo: dal 18 settembre 1985 al 18 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.n.c. I.P.A.S.* di Assisi - frazione Santa Maria degli Angeli (Perugia), fallita il 19 dicembre 1984:

periodo: dal 19 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

18) *Società Cat Gut Sud* di D'Addario Nicola di Arrone (Terni), fallita il 6 dicembre 1984:

periodo: dal 9 settembre 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

19) *S.p.a. I.M.Z.R.*, con sede e stabilimento in Rovigo:

periodo: dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Montefibre*, unità di Porto Marghera (Venezia) ora *S.I.P.A. S.p.a.*:

periodo: dal 10 marzo 1986 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1977: dal 16 maggio 1977;
pagamento diretto: si.

21) *S.a.s. Anteo*, con sede e stabilimento in Pescara:

periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Elcon* (gruppo Ital Schirt), con sede in Piazzano di Atessa (Chieti), fallita il 3 novembre 1983:

periodo: dal 28 luglio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 25 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

23) *S.r.l. Tritex*, (gruppo Ital Schirt), con sede in Fossacesia (Chieti), fallita il 3 novembre 1983:
periodo: dal 28 luglio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 25 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

24) *S.p.a. Savio*, stabilimento S. Giorgio di Genova-Sestri:
periodo: dal 5 maggio 1986 al 1° novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1982: dal 1° novembre 1981;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Sa.Pro*, con sede in Cagliari e stabilimento in Porto Torres (Sassari):
periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 13 agosto 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedure CIGS.

26) *S.p.a. I.B.P. - Industria Buitoni Perugina*, con sede in Perugia, stabilimenti di S. Sepolcro (Arezzo), Aprilia (Latina) e Foggia, ora *Buitoni S.p.a.*:
periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

27) *Prefabbricati Sacie*, con sede in Milano e stabilimenti di Briona (Novara), Corsico (Milano) e cantieri vari in provincia di Milano:
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 5 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Montefibre*, ora *Società italiana naylon*, unità di Ivrea (Torino):
periodo: dal 19 maggio 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1977: dal 7 febbraio 1977;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. Ilssa Viola* di Pont St. Martin (Aosta):
periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. CGA - Compagnia generale accumulatori*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento in Casalnuovo (Napoli) ed unità di Roma. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 marzo 1986 punto 72 pag. 7771:
periodo: dal 15 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 17 dicembre 1981: dal 14 settembre 1981;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A8224

MINISTERO DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti il riassetto funzionale delle linee ferroviarie delle ferrovie dello Stato

Con decreto ministeriale 25 luglio 1986, è stato abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3284. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a continuare anche dopo la data del 1° giugno 1986, indicata nel decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3284, lo svolgimento dei servizi viaggiatori e merci sulla linea Asti-Chivasso, riconosciuti al momento indispensabili per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto pubblico, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/1969.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1986, è stato abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3286. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a continuare anche dopo la data del 1° giugno 1986, indicata nel decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3286, lo svolgimento su rotaia dei servizi viaggiatori e merci sulla linea Ceva-Ormea, riconosciuti al momento indispensabili per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto pubblico, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/1969.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1986, è stato abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3277. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a continuare anche dopo la data del 1° giugno 1986, indicata nel decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3277, lo svolgimento su rotaia dei servizi viaggiatori e merci sulla linea Cecina-Volterra Saline Pomarance, riconosciuti al momento indispensabili per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto pubblico, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/1969.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1986, è stato abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3289. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a continuare anche dopo la data del 1° giugno 1986, indicata nel decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3289, lo svolgimento su rotaia dei servizi viaggiatori e merci sulla linea Varallo Sesia-Vignale, riconosciuti al momento indispensabili per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto pubblico, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/1969.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1986, è stato abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3288. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a continuare anche dopo la data del 1° giugno 1986, indicata nel decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3288, lo svolgimento su rotaia dei servizi viaggiatori e merci sulla linea Trofarello-Chieri, riconosciuti al momento indispensabili per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto pubblico, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/1969.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1986, è stato abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3287. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a continuare anche dopo la data del 1° giugno 1986, indicata nel decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3287, lo svolgimento su rotaia dei servizi viaggiatori e merci sulla linea Susa-Bussoleno, riconosciuti al momento indispensabili per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto pubblico, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/1969.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1986, è stato abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3285. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a continuare anche dopo la data del 1° giugno 1986, indicata nel decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3285, lo svolgimento su rotaia dei servizi viaggiatori e merci sulla linea Pinerolo-Torre Pellice, riconosciuti al momento indispensabili per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto pubblico, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/1969.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1986, è stato abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3292. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a continuare anche dopo la data del 1° giugno 1986, indicata nel decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3292, lo svolgimento su rotaia dei servizi viaggiatori e merci sulla linea Colico-Chiavenna, riconosciuti al momento indispensabili per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto pubblico, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/1969.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1986, è stato abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3293. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a continuare anche dopo la data del 1° giugno 1986, indicata nel decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3293, lo svolgimento su rotaia dei servizi viaggiatori e merci sulla linea Varese-Porto Ceresio, riconosciuti al momento indispensabili per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto pubblico, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/1969.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1986, è stato abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3294. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a continuare anche dopo la data del 1° giugno 1986, indicata nel decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3294, lo svolgimento su rotaia dei servizi viaggiatori e merci sulla linea Ascoli-Porto d'Ascoli, riconosciuti indispensabili per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto pubblico, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/1969.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1986, è stato abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3278. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a continuare anche dopo la data del 1° giugno 1986, indicata nel decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3278, lo svolgimento su rotaia dei servizi viaggiatori e merci sulla linea Pergola-Fabriano, riconosciuti indispensabili per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto pubblico, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/1969.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1986, è stato abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3298. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a continuare anche dopo la data del 1° giugno 1986, indicata nel decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3298, lo svolgimento su rotaia dei servizi viaggiatori e merci sulla linea Barletta-Spinazzola, riconosciuti al momento indispensabili per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto pubblico, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/1969.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1986, è stato abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3291. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a continuare anche dopo la data del 1° giugno 1986, indicata nel decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3291, lo svolgimento su rotaia dei servizi viaggiatori e merci sulla linea Monza-Molteno-Lecco, riconosciuti al momento indispensabili per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto pubblico, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/1969.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1986, è stato abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3296. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a continuare anche dopo la data del 1° giugno 1986, indicata nel decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3296, lo svolgimento su rotaia dei servizi viaggiatori e merci sulla linea Viterbo Porta Fiorentina-Attigliano Bomarzo, riconosciuti al momento indispensabili per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto pubblico, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/1969.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1986, è stato abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3297. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a continuare anche dopo la data del 1° giugno 1986, indicata nel decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3297, lo svolgimento su rotaia dei servizi viaggiatori e merci sulla linea Avezzano-Sora, riconosciuti al momento indispensabili per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto pubblico, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/1969.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1986, è stato abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3290. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a sopprimere il servizio viaggiatori su rotaia a partire dal 28 settembre 1986 sulla linea Albate Camerlata-Molteno. A partire dal 28 settembre 1986 l'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato ad istituire servizi sostitutivi di analogo livello qualitativo. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a sopprimere il servizio merci su rotaia sul tratto Albate Camerlata-Merone sempre che non si evidenzino traffici che, gestiti in regime di raccordo o comunque con modalità economiche di esercizio, risultino d'interesse commerciale per l'Ente. Lo stesso Ente deve garantire lo svolgimento del normale servizio merci sul tratto Merone-Molteno perchè riconosciuto al momento indispensabile per la fornitura di sufficienti servizi di trasporto pubblico ai sensi del regolamento CEE n. 1191/1969.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1986, è stato abrogato il decreto ministeriale 17 dicembre 1985, n. 3295. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a sopprimere il servizio viaggiatori su rotaia a partire dal 28 settembre 1986 sulla linea Fano-Urbino. A partire dal 28 settembre 1986 l'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato ad istituire servizi sostitutivi di analogo livello qualitativo. L'Ente delle ferrovie dello Stato è stato autorizzato a sopprimere il servizio merci su rotaia sulla linea Fano-Urbino sempre che non si evidenzino traffici che, gestiti in regime di raccordo o comunque con modalità economiche di esercizio, risultino d'interesse commerciale per l'Ente.

86A8535

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di magistero dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università «La Sapienza» di Roma è vacante la cattedra di sociologia dell'educazione, ruolo professori di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A8578

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Adeguamento delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico. (Provvedimento n. 52/86)

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1945, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 13 e 27 rispettivamente del 6 aprile e 3 agosto 1984, nei quali tra l'altro, il presidente delegato del C.I.P. è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti i nuovi valori di riferimento del petrolio greggio importato (P.G.I.) che comportino variazioni delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico, nonché l'entità percentuale delle variazioni stesse;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 8 dell'11 febbraio 1986, n. 13 del 28 febbraio 1986, n. 31 del 23 maggio 1986, n. 36 del 26 giugno 1986 e n. 47 del 1° ottobre 1986;

Considerato che il valore di riferimento del prezzo medio di acquisto del P.G.I. riferito ai mesi di agosto e settembre 1986 è stato individuato in 122.544 lire per tonnellata con una variazione in aumento del 13,66% rispetto al valore di 107.817 lire per tonnellata indicato al punto 4) del provvedimento C.I.P. n. 47/1986 per il bimestre giugno-luglio 1986;

Considerato che, per quanto concerne le aliquote di sovrapprezzo termico, la riduzione del 27,14% individuata con il provvedimento n. 47/1986 è stata sospesa e che l'effetto combinato di detta riduzione e dell'aumento del 13,66% di cui alla presente verifica bimestrale comporta una diminuzione delle aliquote in atto del 17,19%;

Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico n. 785 del 30 ottobre 1986, con la quale sono stati trasmessi gli elementi per la determinazione delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico;

Delibera:

1. A partire dalle bollette e fatture anche d'acconto emesse dal 1° novembre 1986 e comprendenti tra i mesi indicati quello di novembre, le aliquote di sovrapprezzo in vigore, per il bimestre settembre-ottobre 1986, al netto delle maggiorazioni di cui al provvedimento C.I.P. n. 27/1984, paragrafo *C*, punto 2), vengono ridotte del 17,19%.

2. Con decorrenza dal 1° novembre 1986, le aliquote di contributo per l'onere termico in vigore per il bimestre settembre-ottobre 1986 vengono aumentate del 13,66% e sono conseguentemente determinate nelle misure seguenti per ciascuna delle aziende sottoelencate:

	Aliquote L./kWh
ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica	17,474352
Azienda energetica municipale - Torino	10,561501
Azienda energetica municipale - Milano	8,129511

	Aliquote L./kWh
Azienda servizi municipalizzati - Brescia	27,052633
Azienda generale dei servizi municipalizzati Verona	18,661468
Azienda servizi municipalizzati - Rovereto	10,869238
ACEA - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma	0,368520
Idroelettrica Weissenfels S.p.a. - Tarvisio	38,040106
Idroelettrica Valcanale S.a.s. - Tarvisio	11,359762
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo	0,014283
Impresa elettrica Dante Nigris - Tolmezzo	0,430593
Aziende industriali municipalizzate - Vicenza	14,885672
Azienda elettrica consorziale municipalizzata - Primiero	0,014842

Roma, addì 5 novembre 1986

Il Ministro-Presidente delegato
ZANONE

86A8579

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agro-alimentari all'ingrosso. (Deliberazione 14 ottobre 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11, comma 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che prevede uno stanziamento complessivo di 950 miliardi di lire, ad integrazione del Fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle società promotrici di centri comerciali ed alle società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso;

Visto il comma 18 dello stesso articolo che demanda al CIPE il compito di stabilire, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le direttive, le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti promossi dalle società anzidette;

Sentita la commissione interregionale nella seduta del 12 settembre 1986;

Considerata l'importanza che il settore agro-alimentare riveste per il Paese sotto il duplice profilo della gamma dei prodotti interessati (ortofrutticoli, fiori, carni, lattiero-caseari, ittici, prodotti trasformati ecc.) e degli effetti sulla bilancia commerciale;

Considerata pertanto l'esigenza di assicurare allo stesso settore, attraverso il potenziamento ed il miglioramento dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, un sistema distributivo adeguato nelle strutture e nella funzionalità e capacità di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta, anche al fine di ottenere il migliore soddisfacimento dei consumi garantendo:

a) la distribuzione dei prodotti nel migliore stato di freschezza, di conservazione e di condizioni igienico-sanitarie;

b) le condizioni per la formazione dei prezzi nel modo più aderente alle componenti di costo;

c) l'eliminazione dei punti di strozzatura generatori di tensioni e di alterazione dei poteri contrattuali;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Sono ammesse alle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge n. 41/1986, le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e le società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso d'interesse nazionale, regionale e provinciale.

Per conseguire gli obiettivi indicati in premessa, nella concessione delle agevolazioni deve essere assicurata a dette società consortili del settore agro-alimentare una quota non inferiore al 70% delle risorse finanziarie disponibili.

I mercati agro-alimentari devono possedere, in particolare, le seguenti caratteristiche:

a) costituire un sistema integrato e funzionale che realizzi una distribuzione territoriale equilibrata e priva di sovrapposizioni;

b) avere ubicazione ottimale rispetto ai raccordi stradali, ferroviari, portuali ed aeroportuali sia per facilitare i rifornimenti e la distribuzione dei prodotti sia per decongestionare le aree urbane;

c) essere provvisti di adeguate strutture, comprese quelle informatiche per la conoscenza in tempo reale di stocks, prezzi e flussi di tutti i prodotti oggetto della distribuzione.

Ai mercati agro-alimentari all'ingrosso con maggiore movimentazione di merci e con ruolo più significativo per l'economia del Paese, si riconosce priorità nell'esame delle domande e nella conseguente destinazione dei fondi.

2. Ai fini della concessione delle agevolazioni, la rilevanza nazionale, regionale o provinciale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, è determinata sulla base della funzione svolta a livello territoriale nella distribuzione dei prodotti, che deve interessare, rispettivamente, reti distributive nazionali e internazionali, interprovinciali o provinciali. I mercati nazionali sono riconosciuti entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui al punto 5. e la regione di ubicazione, che deve far pervenire il parere al predetto Dicastero entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi atti. Entro la stessa data di novanta giorni, gli altri mercati sono riconosciuti dalle regioni competenti per territorio, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che deve far pervenire alle stesse il parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi atti. I predetti termini hanno carattere perentorio.

I mercati agro-alimentari debbono essere dotati di attrezzature e servizi adeguati che consentano la più agile e rapida movimentazione delle merci e la migliore assistenza agli operatori economici. A tal fine debbono essere presenti, nelle misure più opportune, impianti di stoccaggio, di conservazione, di refrigerazione, di trattamento e confezionamento dei prodotti, di sistemi automatici di movimentazione delle merci, di una sezione della borsa merci nelle unità di maggiori dimensioni, di servizi bancari adeguati ai collegamenti del mercato, di un sistema informativo capace di assicurare i collegamenti con le piazze interessate, di idonei servizi generali e di adeguata organizzazione ai fini degli scambi con l'estero.

Le domande di intervento debbono essere presentate agli istituti di credito speciale entro novanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il riconoscimento dei vari tipi di mercato.

Le domande riguardanti i mercati regionali e provinciali debbono essere trasmesse dagli istituti di credito alle regioni competenti per territorio, che debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio parere nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.

3. Nella composizione del capitale delle società consortili devono essere assicurate, la partecipazione maggioritaria congiunta della regione, del comune e della camera di commercio competenti per territorio, nonché la partecipazione minoritaria di privati, comprese le associazioni di categoria specificamente rappresentative del settore agro-alimentare all'ingrosso.

Le società consortili debbono prevedere nell'oggetto sociale la finalità della costruzione e gestione del tipo di mercato al quale si riferiscono (nazionale, regionale o provinciale). Le società consortili già esistenti a partecipazione maggioritaria pubblica debbono adeguare i loro statuti alle finalità previste dalla legge n. 41/1986 prima di presentare le domande di agevolazione.

4. Sono ammessi alle agevolazioni i costi relativi agli studi di fattibilità, alla verifica di impatto ambientale ed ai progetti generali ed esecutivi, all'acquisizione delle aree ed alla loro predisposizione alle opere future e alla necessità di movimentazione, nel rispetto dei necessari spazi verdi o di immagine, alla costruzione degli impianti, all'acquisizione dei beni mobili strettamente connessi alla funzionalità del «mercato», agli allacciamenti, alla viabilità, alle opere di urbanizzazione primaria e di disinquinamento. Le domande possono essere presentate oltre che per l'intera opera, anche per lotti funzionali, purché collocati nell'ammbito di un progetto complessivo e completo.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito della propria competenza in materia di commercio interno, costituisce una commissione tecnica incaricata di:

a) definire un programma generale di intervento nel settore dei mercati agro-alimentari;

b) formulare i principi ispiratori delle tipologie dei mercati, avvalendosi della collaborazione tecnica di un'apposita società, da costituirsi nell'ambito dell'IRI, avente il compito di predisporre anche gli studi di fattibilità e progetti esecutivi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari;

c) esprimere il parere sulle domande di agevolazione, tenendo conto del grado di aderenza delle iniziative alle caratteristiche dei mercati agro-alimentari indicate nel punto 1.

Della predetta commissione fanno parte esperti in rappresentanza della Banca d'Italia, del sistema bancario, dell'Unioncamere, dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del commercio estero, degli interventi straordinari nel mezzogiorno e dei lavori pubblici, della conferenza dei presidenti delle regioni, dell'associazione di categoria più rappresentativa del settore, nonché tre rappresentanti ed il presidente designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Sulla base delle valutazioni della predetta commissione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere, prima di decidere, in via definitiva, l'adeguamento dei progetti generali ed esecutivi alle indicazioni della commissione stessa.

Per i progetti per i quali è prevista la realizzazione parziale per lotti funzionali occorre approvare e l'intero progetto e la parte di esso per il quale è prevista la realizzazione immediata; sono ammesse alle agevolazioni le spese relative ai lotti funzionali da realizzare e, in misura proporzionale a queste ultime, quelle relative alla progettazione.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPE e per la prima volta entro il 31 dicembre 1986 una relazione sullo stato del sistema dei mercati agro-alimentari.

7. Per quanto concerne la configurazione dei centri commerciali all'ingrosso si fa riferimento a quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive integrazioni e modificazioni ed alla disciplina secondaria emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Circa le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione e per l'ottenimento dei contributi, si fa rinvio, per quanto compatibile, alla disciplina richiamata nei punti successivi. I progetti debbono essere sottoposti all'esame della commissione di cui al punto 5.

Le domande di finanziamento agevolato non ancora approvate dal competente comitato alla data di entrata in vigore della legge n. 41/1986, possono essere ammesse alle agevolazioni di cui alla presente deliberazione a domanda degli interessati.

Le domande debbono essere presentate agli istituti di credito entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. La realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni deve avvenire entro tre anni dalla data di inizio dei lavori. Il comitato di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sentito il parere dalla commissione di cui al punto 5., può concedere proroghe per un periodo complessivo non superiore a due anni in casi di effettiva e motivata necessità.

Scaduto quest'ultimo termine senza che i lavori siano stati ultimati, i destinatari dei contributi perdono il diritto alle agevolazioni e sono tenuti a restituire all'erario, con versamento al capitolo delle entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme eventualmente percepite per contributi sia in conto capitale che in conto interessi, maggiorate di interessi calcolati in base al tasso di inflazione aumentato di 5 punti.

9. La richiesta delle agevolazioni deve essere contestualmente riferita al contributo in conto interessi sui mutui agevolati e al contributo in conto capitale.

10. Le domande debbono essere corredate dalla documentazione sulla identificazione del consorzio e sulla legittimazione dell'iniziativa, del progetto di insieme, dallo studio di fattibilità, dal progetto esecutivo e dal piano finanziario.

Relativamente alla fase istruttoria, sono fissati i seguenti termini massimi:

A) Per gli istituti di credito:

centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda per la concessione del mutuo;

sessanta giorni dalla data della richiesta, per l'erogazione del mutuo e per la conseguente richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di erogazione dei contributi.

B) Per il Ministero dell'industria:

sessanta giorni sia per la definizione dell'istruttoria relativa alla concessione delle agevolazioni (pronuncia del competente comitato) sia per l'emanazione del provvedimento di liquidazione e dei connessi ordinativi di spesa.

11. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene a stati di avanzamento, previa presentazione della dichiarazione di accertamento da parte degli istituti di credito interessati, nella misura corrispondente del 30 per cento, al 50 per cento ed all'80 per cento della realizzazione del programma. Accertata la completa realizzazione del programma si procede al saldo.

Roma, addì 14 ottobre 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A8505

Modalità e criteri per la realizzazione del Centro italiano ricerche aerospaziali (C.I.R.A.). (Deliberazione 14 ottobre 1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera in data 20 luglio 1979 con la quale sono stati approvati gli obiettivi e gli indirizzi operativi contenuti nel progetto speciale ricerca applicata nel Mezzogiorno e, in particolare, il punto 5), concernente la realizzazione di un Centro italiano di ricerca aerospaziale (C.I.R.A.);

Vista la delibera del CIPI in data 21 maggio 1981 con la quale è stato approvato il programma finalizzato per l'industria aeronautica ed indicata, al punto 3), l'area nella quale il C.I.R.A. avrebbe potuto trovare attuazione;

Visto il punto 3. 4-7 del programma triennale per il Mezzogiorno 1985/87, predisposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel quale è prevista la messa a punto del progetto di fattibilità e l'immediato passaggio alla progettazione esecutiva del C.I.R.A.;

Vista la legge 9 marzo 1985, n. 110, che assegna alla C.I.R.A. S.p.a. 35 miliardi di lire per l'avvio della realizzazione del Centro italiano di ricerche aerospaziali;

Vista la propria delibera in data 10 luglio 1985 con la quale è stato approvato il predetto programma triennale;

Vista la propria delibera in data 28 novembre 1985 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità del C.I.R.A.;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sull'esito dell'attività del gruppo di lavoro di cui alla delibera del CIPE in data 28 novembre 1985;

Delibera:

È individuato nella C.I.R.A. S.p.a. il soggetto cui affidare la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione del Centro italiano ricerche aerospaziali.

È dato mandato al Ministro per il coordinamento delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con i Ministri per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro di predisporre un disegno di legge per l'individuazione degli strumenti giuridici, delle procedure amministrative necessarie per il funzionamento del Centro e per il finanziamento.

In attesa dell'approvazione del disegno di legge, agli oneri derivanti dall'avvio dell'attività del Centro si provvederà con le risorse destinate dalla legge n. 110/1985 e con i fondi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, di cui alla legge n. 64/1986, per quanto attiene alla progettazione esecutiva ed alla formazione del personale specializzato.

Roma, addì 14 ottobre 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A8506

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Cancellazione della ditta vinicola «Romano Vitas S.r.l.», in Cervignano del Friuli, dalla tabella *B* allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986.

Il presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, con nota prot. 3240/SG/2-310-12 in data 22 ottobre 1986, comunica, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della sanità 23 maggio 1986, che la ditta vinicola «Romano Vitas S.r.l.» in Strassoldo di Cervignano del Friuli (Udine) viene depennata dalla tabella *B* allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 e successivi aggiornamenti.

86A8477

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 23 ottobre 1986, n. **31.**

Modificazioni al decreto ministeriale 10 gennaio 1975, e successive modificazioni, concernente tabella «Esport» - Disposizioni particolari in materia di esportazione di merci.

Con provvedimenti comunitari pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» C.E. n. L/262 del 13 settembre 1986, sono state sottoposte a restrizioni quantitative, per il periodo 15 settembre 1986-30 settembre 1989, le esportazioni verso gli Stati Uniti d'America dei prodotti siderurgici semifiniti, di cui all'allegato alla presente circolare, riuniti nella categoria 34 e suddivisi in: sottocategoria I: blumi e billette (che per motivi pratici figurerà come categoria 35) e sottocategoria II: bramme (compresi lingotti e bidoni), (che per motivi pratici figurerà come categoria 36).

La ripartizione dei contingenti di esportazione dei suddetti prodotti sarà effettuata, ai sensi dei provvedimenti comunitari sopra citati, tenendo conto «delle correnti commerciali tradizionali, nonché degli sviluppi più recenti».

Per partecipare alla ripartizione dei contingenti in argomento valgono le disposizioni già impartite da questo Ministero con le circolari n. 29/83 del 2 febbraio 1983, e n. 29/84 del 10 ottobre 1984.

L'allegato 3 al decreto ministeriale 10 gennaio 1975 e successive modifiche è modificato nel modo sopra indicato a decorrere dal 15 settembre 1986, conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 1986.

Il Ministro: CAPRIA

ALLEGATO

CATEGORIA 34

PRODOTTI SEMIFINITI

Sottocategoria I — BLUMI E BILLETTE

Codice NIMEXE	TS USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.07-12 [235] 15 [235] 73.10-17 [235] 20 [235] 73.61-10 [235] 50 [235] 73.63-10 [235] 29 [235] 73.71-13 [235] 14 [235] 19 [235] 51 [235] 54 [235] 55 [235] 56 [235] 59 [235] 73.73-13 [235] 14 [235] 19 [235] 33 [235] 34 [235] 35 [235] 36 [235] 39 [235]		Blumi e billette:
		diversi da quelli in ferro o acciaio legati:
		Blumi:
	606.6705	— di sezione circolare
	606.6710	— altri
		Billette:
	606.6715	— di sezione circolare
	606.6720	— altre
		di ferro o acciaio legati:
		di acciaio per utensili:
	606.6901	— Blumi
	606.6902	— Billette
		di acciaio inossidabile:
		Blumi:
	606.6905	— di sezione circolare
	606.6906	— altri
		Billette:
	606.6909	— di sezione circolare
	606.6912	— altre
		altri:
		Blumi:
	606.6949	— di sezione circolare
	606.6951	— altri
		Billette:
	606.6953	— di sezione circolare
	606.6955	— altre

Sottocategoria II — Bramme (compresi lingotti e bidoni)

Codice NIMEXE	TS USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.06-10 [236]		Lingotti, bramme e bidoni in ferro o acciaio:
20		
30 [236]		diversi da quelli in ferro o acciaio legati:
73.07-21		
24		
25	606.6725	— Bramme
73.10-17 [236]	606.6730	— Bidoni
20 [236]		
73.61-10 [236]		altri:
20	606.6735	— di sezione trasversale rettangolare e che abbiano una larghezza superiore di almeno quattro volte allo spessore, di spessore superiore ai 6 pollici
50 [236]		
73.63-10 [236]		
29 [236]		
73.71-13 [236]		
14 [236]		
19 [236]		
21 [236]	606.6740	— altri
23		
24		
29		di ferro o acciaio legati:
52	606.6904	— di acciaio per utensili
54 [236]		
55 [236]		di acciaio inossidabile:
56 [236]	606.6915	— Bramme
59 [236]		
73.73-13 [236]	606.6918	— Bidoni
14 [236]		
19 [236]		altri:
33 [236]	606.6921	— di sezione trasversale rettangolare e che abbiano una larghezza superiore di almeno quattro volte allo spessore, di spessore superiore ai 6 pollici
34 [236]		
35 [236]		
36 [236]		
39 [236]		
	606.6923	— altri
		altri:
	606.6957	— Bramme
	606.6957	— Bidoni

Segue: *Sottocategoria II* — Bramme (compresi lingotti e bidoni)

Codice NIMEXE	TS USA	
	Codice	Designazione delle merci
		altri:
	606.6961	— di sezione trasversale rettangolare e che abbiano una larghezza superiore di almeno quattro volte allo spessore, di spessore superiore ai 6 pollici
	606.6963	— altri
		Lamiere, non tagliate, né stampate in forma rettangolare (fatto salvo il disposto del 609.17), di spessore superiore ai 6 pollici:
		non rivestite con metallo o altro materiale, né placcate:
		diverse dalla banda nera:
		non decapate e non laminate a freddo:
		diverse da quelle in ferro o acciaio legati:
	607.6620 [17]	— diverse dalle bobine
		di ferro o acciaio legati:
	607.7603 [17]	— di acciaio inossidabile
	607.7803 [17]	— diverse da quelle di ferro o acciaio legati, di acciaio inossidabile o di acciaio da utensili

[235] Compresi se si tratta di blumi o billette in base alla definizione della scheda 6, parte 2, sottoparte B, 3 (b), della tariffa USA.

[236] Compresi se lingotti, bramme o bidoni ai sensi della scheda 6, parte 2, sottoparte B, 3 (a) e (c), della tabella della tariffa USA.

86A8525

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventiquattro posti di funzionario della carriera direttiva alla qualifica iniziale di referendario parlamentare.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 31 ottobre 1986;

Su proposta del segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventiquattro posti di funzionario della carriera direttiva del Senato della Repubblica alla qualifica iniziale di referendario parlamentare, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

dodici posti riservati ai candidati che sosterranno le prove di concorso previste per l'indirizzo giuridico;

dodici posti riservati ai candidati che sosterranno le prove di concorso previste per l'indirizzo economico.

I posti che dovessero eventualmente risultare non coperti in uno dei due indirizzi saranno portati in aggiunta a quelli messi a concorso nell'altro indirizzo, qualora la graduatoria di merito dello stesso comprenda candidati idonei non vincitori.

E' sempre facoltà dell'amministrazione di adibire il personale così assunto a tutti i servizi del Senato.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso di laurea conseguita presso le facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze economiche e sociali, scienze economiche e bancarie, con votazione non inferiore a 110/110. Non saranno ammessi al concorso i candidati che non abbiano conseguito la laurea entro il termine di cinque anni accademici da quello dell'immatricolazione.

I candidati debbono essere di sana e robusta costituzione fisica, nonché esenti da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio, e non debbono aver superato l'età di 32 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Si terrà conto delle maggiorazioni di legge ma, in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, l'età dei candidati potrà superare i 35 anni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3.000, dovranno pervenire al Servizio del personale del Senato entro il 10 dicembre 1986; non saranno prese in considerazione domande comunque pervenute oltre il termine suddetto.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) di essere di sana e robusta costituzione fisica, nonché esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) il possesso del titolo di studio richiesto;

7) se abbiano riportato condanne penali;

8) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;

9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda stessa i candidati debbono altresì indicare la lingua estera nella quale chiedono di sostenere la prova obbligatoria, scritta ed orale, nonché per quale dei due indirizzi intendano concorrere indipendentemente dal tipo di laurea conseguita. In caso di mancata indicazione di tale indirizzo il candidato non sarà ammesso al concorso.

Coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, avranno compiuto i 32 anni di età, ma non superato i 35, dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del primo dei predetti limiti di età.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito; sono altresì invitati ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Alla domanda i candidati debbono allegare un certificato (ovvero copia autenticata di esso) dei voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami del corso universitario, dal quale risulti altresì l'anno accademico di immatricolazione e l'anno accademico di conseguimento della laurea.

I candidati potranno altresì allegare alla domanda i titoli che intendono sottoporre al giudizio della commissione esaminatrice.

Le domande, i documenti ed i titoli che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati altrove.

Non saranno prese in considerazione comunque le copie non autenticate di certificati, documenti o titoli, salvo che per questi ultimi si tratti di pubblicazioni a stampa.

L'amministrazione del Senato si riserva di provvedere, anche d'ufficio, all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

I candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarità saranno esclusi dal concorso con decreto del Presidente del Senato.

La commissione esaminatrice, presieduta da un Vice Presidente del Senato e composta dal segretario generale e da sei professori universitari o esperti di chiara fama, sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa dovrà aggregarsi esaminatori esperti per gli esami di lingua e per le prove di resoconto.

I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'amministrazione del Senato alcuna comunicazione di esclusione dal concorso prima della data fissata per lo svolgimento delle prove scritte, dovranno presentarsi in Roma per sostenere le prove stesse (muniti del documento di identità indicato nella domanda) i giorni 18, 19 e 20 dicembre 1986, alle ore 8 presso una sede che sarà successivamente loro comunicata.

I candidati ammessi saranno chiamati a sostenere le seguenti prove scritte, per ciascuna delle quali è assegnato un tempo massimo di otto ore:

per i posti previsti per l'indirizzo giuridico:

1) storia contemporanea dal 1848 ai giorni nostri, con particolare riguardo alle dottrine ed agli avvenimenti politici ed economici ed alle vicende istituzionali;

2) diritto costituzionale e procedura parlamentare;

3) diritto amministrativo;

per i posti previsti per l'indirizzo economico:

1) storia contemporanea dal 1848 ai giorni nostri, con particolare riguardo alle dottrine ed agli avvenimenti politici ed economici ed alle vicende istituzionali;

2) politica economica e finanziaria;

3) contabilità di Stato e degli enti pubblici.

A ciascuna delle prove scritte è attribuito un massimo di 20 punti.

Le prove si intenderanno superate se il candidato avrà riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e non meno di 12 punti in ciascuna prova.

Successivamente allo svolgimento delle prove scritte la commissione esaminatrice procederà alla determinazione dei criteri di valutazione dei diversi tipi di titoli presentati dai candidati e passerà, quindi, all'attribuzione del punteggio ad ogni singolo candidato in base ai titoli presentati. La commissione stessa limiterà l'attribuzione del punteggio ai soli candidati ammessi alle prove orali. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo di 10 punti.

I candidati che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad un esame consistente in più prove tecniche di resoconto sommario di discorsi parlamentari.

Prima delle prove tecniche, l'amministrazione del Senato metterà i candidati, che lo desiderino, in condizione di esercitarsi nella redazione di resoconti sommari di sedute dell'assemblea e di ricevere ragguagli sulla tecnica e le modalità del resoconto parlamentare.

Gli stessi candidati saranno successivamente sottoposti agli esami orali che verteranno sulle seguenti materie:

per i posti previsti per l'indirizzo giuridico:

1) storia contemporanea dal 1848 ai giorni nostri, con particolare riguardo alle dottrine ed agli avvenimenti politici ed economici ed alle vicende istituzionali;

2) diritto costituzionale e procedura parlamentare;

3) diritto amministrativo;

4) istituzioni di diritto privato;

5) diritto finanziario e tributario;

6) economia politica;

7) lingua estera: i candidati dovranno dimostrare padronanza della lingua scritta e parlata che sarà accertata, tra l'altro, mediante traduzione estemporanea di un brano dalla lingua prescelta in italiano;

per i posti previsti per l'indirizzo economico:

1) storia contemporanea dal 1848 ai giorni nostri, con particolare riguardo alle dottrine ed agli avvenimenti politici ed economici ed alle vicende istituzionali;

2) politica economica e finanziaria;

3) contabilità di Stato e degli enti pubblici;

4) economia politica;

5) istituzioni di diritto pubblico;

6) istituzioni di diritto privato;

7) lingua estera: i candidati dovranno dimostrare padronanza della lingua scritta e parlata che sarà accertata, tra l'altro, mediante traduzione estemporanea di un brano dalla lingua prescelta in italiano.

All'esame tecnico di resoconto e a ciascuno degli esami orali è attribuito un massimo di 10 punti. Ai fini del conseguimento dell'idoneità, tali esami si intenderanno superati se il candidato avrà riportato in essi un punteggio complessivo non inferiore a 56 punti e non meno di 6 punti in ciascun esame.

Le graduatorie di merito dei candidati dichiarati idonei, distinte per ciascun indirizzo, saranno formate secondo l'ordine derivante dalla somma dei punti riportati in tutte le prove d'esame e di quelli risultanti dalla valutazione dei titoli.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell'amministrazione, al fine di accertare la sana e robusta costituzione fisica nonché l'assenza di difetti od imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato dei carichi pendenti;

f) titolo di studio in originale, ovvero copia autenticata di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

g) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b), c), d), e)* debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno immessi nel ruolo dei referendari parlamentari secondo l'ordine risultante dal punteggio conseguito nelle singole graduatorie di merito.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di passaggio in pianta stabile il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato (piazza S. Eustachio, 83 - Roma) dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali.

Roma, addì 6 novembre 1986

Il Presidente: FANFANI

Il segretario generale: GIFUNI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000)

Al servizio del personale del Senato della Repubblica - Piazza S. Eustachio, 83 - 00186 ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... residente in ....
(provincia di ....) via ....
n. .... (c.a.p. ....) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a ventiquattro posti di funzionario della carriera direttiva del Senato della Repubblica, alla qualifica iniziale di referendario parlamentare, per il seguente tipo di posto ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è di sana e robusta costituzione fisica nonché esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);

4) è stato immatricolato presso la facoltà di .... dell'Università di .... nell'anno accademico .... ed ha conseguito la laurea in ...., con la votazione di ...., nell'anno accademico ....;

5) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali, da indicarsi anche se sia stato concesso amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);

6) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali ....;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente ....;

8) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (oppure presta servizio presso l'amministrazione .... ovvero ha prestato servizio presso le amministrazioni .... e i precedenti rapporti di impiego non sono stati risolti per destituzione, dispensa o decadenza);

9) le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente indirizzo .... (indicare anche il c.a.p.), telefono ....

Chiede di sostenere la prova obbligatoria nella lingua ....

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo ....).

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età allega .... comprovante tale diritto).

È provvisto del seguente documento d'identità .... n. .... (ovvero allega fotografia autenticata).

Allega:

1) certificato (ovvero copia autenticata di esso) dei voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami del corso universitario, dal quale risulta inoltre l'anno accademico di immatricolazione e l'anno accademico di conseguimento della laurea;

2) titoli e documenti.

Data, ...

Firma ....

86A8586

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università di Bologna

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 177, n. 808 ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 1173, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1985, reg. 22, foglio 140, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico laureato al Dipartimento di Sociologia di questo Ateneo;

Vista la nota n. 2503 del 20 giugno 1985, con la quale lo stesso Ministero della pubblica istruzione ha atorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Vista la nota n. 3370 del 27 novebre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha approvato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, l'estensione della validità, per la partecipazione al concorso, anche dei diplomi di laurea in lettere e filosofia; psicologià; matematica; fisica, ed ingegneria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1985, n. 490, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1985, registro 63, foglio 340 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 233 del 3 ottobre 1985, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'Istituto di genio rurale della facoltà di agraria di questo Ateneo;

Vista la nota n. 72 del 9 gennaio 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso i sottoindicati istituti:

Dipartimento di sociologia . . . . posti 1

Facoltà di agraria:

istituto di genio rurale . . . . » 1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: per ogni posto messo a concorso, diploma di laurea indicato nell'allegato 2;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti fermo restando il limite massimo di età di anni 45 per gli appartenenti alle categorie previste dalla legge n. 482/68).

Si prescinde dai suddetti limiti massimi di età nei confronti del personale di ruolo dello Stato;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d),* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, separate per ciascun posto indicato nell'art. 1 del presente bando e, redatte su carta legale da L. 3.000, devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33 - Bologna e devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

È consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale istituto o cattedra intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Art. 4.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, a pena di esclusione (allegato 1):

a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le aspiranti coniugate dovranno indicare anche il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita. (I candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *b),* dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite di età o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del bando, lettera *a)* ed il relativo anno di conseguimento (vedere allegato 2);

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d),* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università di Bologna.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato potrà presentare eventuali titoli che potranno eventualmente costituire oggetto di valutazione discrezionale da parte della commissione giudicatrice.

Tali titoli (servizi prestati alle dipendenze dell'Amministrazione universitaria in qualità di tecnico laureato, pubblicazioni, altri titoli attestanti il conseguimento di specializzazioni, ecc.) dovranno essere in regola con le vigenti norme fiscali.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal cancelliere giudiziario o dal segretario comunale ovvero da altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal rettore e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380 e 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblic 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta e una prova orale.

Le prove verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto come da programma allegato (allegato 2).

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere come da programma allegato.

Ai titoli la commissione riserverà un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione puo disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di di preferenza o precedenza sono tenuti a presentare o a far pervenire, entro il termine di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio all'Università degli studi di Bologna, la certificazione relativa all'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. Le suddette certificazioni dovranno essere presentate in originale o in fotocopia autenticata, purché in regola con le vigenti norme fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande (allegato 3).

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione formula la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle preferenze, sarà approvata la graduatoria generale di merito e si procederà a dichiarare sia i vincitori sia gli idonei.

La graduatoria generale di merito del concorso e quella dei vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno tenuti a presentare al rettore dell'Università degli studi di Bologna, pena la decadenza dalla nomina, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti.

Tali documenti redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto riassunto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

3) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (art. 2, lettera *a)*, del bando);

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare o certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) fotografia recente del candidato con firma autenticata;

8) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato medico, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7), 8), come pure la copia dello stato matricolare, dovranno essere inoltre di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricevimento della rettorale con cui sono stati richiesti.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 11.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

L'amministrazione in applicazione dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, già citata nelle premesse, potrà provvedere, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito. In tal caso i vincitori del concorso debbono presentare la sopracitata documentazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei al termine del quale i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione prevista dall'art. 5 della legge n. 808/1977.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Bologna, per il visto e la registrazione.

Bologna, addì 22 agosto 1986

Il rettore: RINALDI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 17 settembre 1986
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 109

ALLEGATO 1

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta bollata da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 BOLOGNA

...l... sottoscritt... *(a)*..
nat... a .... (provincia di ....) il ....
e residente in... (provincia di ....)
via .... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammess... al concorso, per titoli ed esami, a n. .... posti di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso la seguente sede di servizio di codesto Ateneo (*b*): ....
indetto con decreto rettorale n. 1107 del 22 agosto 1986.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'aumento del limite di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perché (*c*).. ed allega il relativo documento (in carta libera);

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..........; oppure: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .... ;

4) di non aver riportato condanne penali; oppure, di aver riportato le seguenti condanne penali .... (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in ...., conseguito nell'anno........................ presso..........;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente.. (*e*);

7) di essere disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università di Bologna;

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile (*f*);

9) si allegano i seguenti titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando: ....

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: ....
(indicare anche il c.a.p.).................., telefono n. ....

Data,.......................................

Firma *(g)*
....

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito e nome.

(b) Le domande di ammissione al concorso debbono essere redatte separatamente per ciascun posto indicato nell'art. 1 del presente bando.

(c) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(d) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(e) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicare, tra le seguenti, l'ipotesi che lo riguarda: di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio di leva, ovvero di non aver prestato servizio militare perché, dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ....; ovvero di non aver prestato servizio militare perché riformato o rivedibile, ovvero di essere in servizio militare presso ....

(f) Tale dichiarazione, da trascrivere nell'identica formulazione da fac-simile, deve essere sempre fatta a pena di esclusione: anche quindi se il candidato non abbia mai prestato servizio presso lo Stato od enti pubblici, ovvero abbia prestato servizio presso lo Stato od enti pubblici con rapporto a tempo determinato già esauritosi. Solo nell'ipotesi che l'impiego pubblico, anche se a termine, sia in corso mentre viene formulata la domanda di partecipazione, la dichiarazione può essere sostituita dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso cui il servizio viene prestato.

(g) La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, o dal cancelliere giudiziario, o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME E RELATIVI TITOLI DI STUDIO

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA.

Diploma di laurea in scienze politiche, lettere e filosofia, psicologia, matematica, fisica ed ingegneria.

Prove d'esame

1) *Prova scritta di cultura generale* concernente teorie e metodi di ricerca sociologica applicata alla società italiana;

2) *Prova scritta* concernente il trattamento informatizzato dei dati con l'utilizzazione di pacchetti statistico-sociali;

3) *Prova pratica, con relazione scritta,* di collegamento - via terminale del dipartimento - con il CINECA con uso di pacchetti statistico-sociologici presenti presso il CINECA;

4) *Prova orale* vertente sugli argomenti delle prove scritte. Il candidato deve dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue inglesi e francesci.

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'ISTITUTO DI GENIO RURALE DELLA FACOLTA' DI AGRARIA.

Diploma di laurea in scienze agrarie.

Prove d'esame

Prima prova scritta: gestione ed utilizzazione dei reflui di origine zootecnica;

Seconda prova scritta: ipofertilità suina: interconnessione fenomeno-ambiente. Elaborazione dei dati sperimentali;

Prova pratica con relazione scritta: uso delle strumentazioni per la registrazione dei dati e restituzione degli stessi su elaboratori elettronici; uso delle strumentazioni e dei computers in dotazione all'istituto.

Prova orale:
costruzioni rurali e strutture di contenimento delle deiezioni zootecniche.
traduzioni di testi tecnici redatti nelle lingue straniere inglese e francese.

ALLEGATO 3

TITOLI CHE DANNO DIRITTO A PREFERENZA A PARITA DI MERITO

1) Insigniti di medaglia al valore militare.

2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti.

3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra e profughi.

4) Mutilati ed invalidi per servizio.

4-*bis)* Mutilati ed invalidi per lavoro.

5) Orfani di guerra.

6) Orfani dei caduti per fatto di guerra.

7) Orfani dei caduti per servizio.

8) Orfani dei caduti per lavoro.

9) Feriti in combattimento.

10) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

11) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi.

12) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.

13) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra.

14) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio.

15) Figli dei mutilati e degli invalidi per lavoro.

16) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra.

17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra.

18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.

19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per lavoro.

20) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

21) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

22) I coniugi con riguardo al numero dei figli.

23) I mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

86A8265

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Bari

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 dicembre 1981, n. 762;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1985, n. 525, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1985, registro, n. 66, foglio n. 148, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 dell'11 ottobre 1985, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di psicologia (per le esigenze della cattedra di pedagogia) della facoltà di lettere e filosofia di questa Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1985, registro, n. 82, foglio n. 312, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, con cui il predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1985 è rettificato nel senso che il posto di tecnico laureato deve intendersi attribuito all'Istituto di psicologia (per le esigenze della cattedra di psicologia) della facoltà di lettere e filosofia di questa Università;

Vista la nota n. 206 del 17 gennaio 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato il presente concorso;

Considerato che la percentuale da riservare alle categorie di cui alla legge n. 482/68 è del 15% dei posti in organico;

Considerato altresì che l'organico dei tecnici laureati della carriera direttiva di questa Università è di ottantasei unità di cui trentatrè posti risultano liberi;

Accertata la vacanza e disponibilità del posto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva (settimo livello) presso l'istituto sottoindicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di psicologia (per le esigenze della cattedra di psicologia) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in lettere e filosofia; diploma di laurea in pedagogia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili dello Stato;

2) essere cittadino italiano (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

4) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

5) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti è disposta l'esclusione dal concorso con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire a questa Università medesima entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro o data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il quarantesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate ed i procedimenti pendenti a suo carico;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego statale per everlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli scientifici, accademici e professionali, eventualmente in possesso del candidato.

I candidati devono allegare alla domanda i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli scientifici, accademici e professionali (attestati di specializzazione, lavori, pubblicazioni, ecc.) che possono essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Art. 4.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del presente concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una in una prova pratica con relazione scritta, ed una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato sarà chiamato a svolgere presso l'istituto come da programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tenici redatti nelle lingue straniere indicate nel programma di esame annesso al presente decreto (allegato 1).

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti.

Per sostenere le prove d'esame i candidati devono essere muniti con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo e non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà invitato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a presentare, a norma delle vigenti disposizioni, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana, o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

5) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato e rivedibile;

6) certificato rilasciato da un medico militare o medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso. Nel certificato dovrà essere specificato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre il candidato alla visita di un medico di sua fiducia;

7) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

8) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato e in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione del precedente rapporto d'impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto riguarda il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 6), 7) e 8) dovranno essere inoltre di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Ai termini dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 8.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso nonché i titoli scientifici, accademici e professionali debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Del risultato del concorso viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 9.

Le prove d'esame si terranno secondo il seguente calendario:

Prima prova scritta: ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Seconda prova scritta: ore 9 del primo giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

Terza prova pratica con relazione scritta: ore 9 del primo giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Le suddette prove si terranno presso l'istituto di psicologia della facoltà di lettere e filosofia - palazzo Ateneo - via Crisanzio, n. 1 - Bari.

Bari, addì 13 febbraio 1986

Il rettore: AMBROSI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bari, addì 20 ottobre 1986
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 162

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Prima prova scritta: tema sugli orientamenti della psicologia scientifica e della epistemologia psicologica contemporanee.

Seconda prova scritta: tema sulle problematiche attuali dello sviluppo mentale.

Terza prova pratica con relazione scritta: relativa alla conoscenza ed alla applicazione di strumenti di analisi psicologica; alla traduzione quantitativa ed interpretativa dei fenomeni osservati.

Lingue straniere: inglese e francese.

Prova orale: relativa agli argomenti delle tre prove scritte.

86A8266

Concorso ad un posto di operaio di terza categoria (preparatore di laboratorio) presso l'Università di Parma

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 5 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare gli articoli 2 e 8;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la ministeriale n. 2108 del 12 agosto 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'Universita degli studi di Parma all'emissione di un bando di concorso per due posti nella carriera degli operai di terza categoria presso l'Università degli studi di Parma;

Preso atto che all'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a categorie di aventi diritto ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. 8 della legge n. 808/1977;

Accertata la disponibilità del posto stesso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, mediante prova d'arte o esperimento pratico, ad un posto di operaio di terza categoria - preparatore di laboratorio (qualifica terza - area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari, con profilo professionale di manutentore), presso l'Università degli studi di Parma.

Ultimate le graduatorie di concorso ed approvati i relativi atti, questa amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso, fatta salva la sopravvenuta inefficacia, a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso della licenza elementare.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente alla elevazione di tale limite.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Parma.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che riceve la raccomandata.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve indicare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta, le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero il titolo che da luogo all'equiparazione);

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 6.

L'esame consisterà nella esecuzione di una prova d'arte o esperimento pratico in relazione alla qualifica richiesta per il posto da coprire.

La commissione esaminatrice esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno un punteggio di merito, in base alla capacità tecnica, all'attitudine professionale ed al rendimento.

Art. 7.

I vincitori, sono tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che, lo stesso, sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali e i militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva.

8) fotografia recente del candidato con firma autenticata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti, di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano certificato di povertà oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Parma, addì 30 settembre 1986

Il rettore: PELOSIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 21 ottobre 1986
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 152

ALLEGATO

Fac-simile della domanda
da redigersi su carta bollata

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di PARMA.

...l... sottoscritt... (1) ....
nat... a .... il..,
residente in ....via....................................... n. ....,
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, ad un posto di operaio di terza categoria - preparatore di laboratorio (terza qualifica - area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari - manutentore) presso l'Università degli studi di Parma.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

a) di essere nat... il ....;

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di..............................;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio:...........
....;

f) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat... dichiarat... decadut... da altro impiego pubblico o statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito lo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella seguente posizione:...;

h) di eleggere il proprio domicilio nel comune di ....
via .... n. .... c.a.p. ....

Data, ...

Firma autenticata ....

(1) Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile.

86A8446

Concorso ad un posto di operaio di terza categoria (falegname) presso l'Università di Parma

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 5 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare gli articoli 2 e 8;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la ministeriale n. 2108 del 12 agosto 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'Universita degli studi di Parma all'emissione di un bando di concorso per due posti nella carriera degli operai di terza categoria presso l'Università degli studi di Parma;

Preso atto che all'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a categorie di aventi diritto ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. 8 della legge n. 808/1977;

Accertata la disponibilità del posto stesso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, mediante prova d'arte o esperimento pratico, ad un posto di operaio di terza categoria - falegname (qualifica terza - area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari, con profilo professionale di manutentore), presso l'Università degli studi di Parma.

Ultimate le graduatorie di concorso ed approvati i relativi atti, questa amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso, fatta salva la sopravvenuta inefficacia, a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso della licenza elementare.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente alla elevazione di tale limite.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Parma.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che riceve la raccomandata.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve indicare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta, le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero il titolo che da luogo all'equiparazione);

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 6.

L'esame consisterà nella esecuzione di una prova d'arte o esperimento pratico in relazione alla qualifica richiesta per il posto da coprire.

La commissione esaminatrice esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno un punteggio di merito, in base alla capacità tecnica, all'attitudine professionale ed al rendimento.

Art. 7.

I vincitori, sono tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego.

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che, lo stesso, sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'Ufficiale Sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali e i militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva.

8) fotografia recente del candidato con firma autenticata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti, di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano certificato di povertà oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Parma, addì 30 settembre 1986

Il rettore: PELOSIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 21 ottobre 1986
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 151

ALLEGATO

Fac-simile della domanda
da redigersi su carta bollata

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di PARMA

...l... sottoscritt... (1) ....
nat... a .... il...,
residente in ....via.................................. n. ....,
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, ad un posto di operaio di terza categoria - falegname (terza qualifica - area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari - manutentore) presso l'Università degli studi di Parma.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

a) di essere nat... a .... il ....;

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di...............................;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio:...........
....;

f) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat... dichiarat... decadut... da altro impiego pubblico o statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito lo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella seguente posizione:
....;

h) di eleggere il proprio domicilio nel comune di ....
via .... n. ....,... c.a.p. ....

Data, ...

Firma autenticata ....

---

(1) Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile.

86A8445

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi pubblici, per esami, a complessivi ventiquattro posti di magazziniere della quarta qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, avente per oggetto l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto interministeriale 3 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1983, registro n. 7 Interno, foglio n. 163, contenente norme concernenti la disciplina dei concorsi pubblici di accesso alle qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dei concorsi interni per la partecipazione ai corsi di formazione professionale per il passaggio a qualifiche superiori;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1984, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 384, con il quale l'Amministrazione civile dell'interno, è stata autorizzata, tra l'altro, a bandire pubblici concorsi per la copertura di ventinove posti di magazziniere;

Considerato che, in relazione alle esigenze di servizio, occorre procedere alla copertura dei predetti posti mediante concorsi articolati a livello regionale con predestinazione delle sedi cui verranno assegnati i vincitori;

Ritenuto, che non è possibile prevedere, per ciascun concorso il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e le sedi in cui si svolgeranno le rispettive prove di esame;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Ritenuto di avvalersi del disposto dell'art. 4-*ter* della legge 17 febbraio 1985, n. 19;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, nella qualifica di magazziniere del quarto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno:

1) concorso a tre posti complessivi da destinare a sedi delle regioni Emilia-Romagna e Toscana;

2) concorso a otto posti da destinare a sedi della regione Lazio;

3) concorso a tre posti da destinare a sedi della regione Lombardia;

4) concorso a sei posti da destinare a sedi della regione Marche;

5) concorso a due posti da destinare a sedi della regione Sardegna;

6) concorso a due posti da destinare a sedi della regione Veneto;

Il quaranta per cento dei posti di ciascuno dei suddetti concorsi è riservato, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, ai dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno, in possesso di un'anzianità di cinque anni di effettivo servizio in uno dei profili della qualifica funzionale terza e del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Il candidato deve indicare nella domanda il concorso al quale intende partecipare, facendo riferimento al numero dei posti ed alla regione cui gli stessi posti attengono.

Il candidato deve chiedere di partecipare solamente ad uno dei concorsi indicati nel primo comma.

Qualora nella domanda fosse fatto riferimento a più di un concorso, la domanda stessa verrà considerata valida in relazione al primo dei concorsi indicati.

Le domande redatte in modo impreciso, incompleto e/o da cui comunque, non possa desumersi il concorso al quale il candidato intende partecipare, non verranno prese in esame.

I vincitori nominati all'impiego non potranno, nei primi cinque anni dall'ingresso in ruolo chiedere di essere trasferiti o comunque comandati a prestare servizio in sede diversa da quella alla quale sono stati assegnati come prima destinazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione a ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti alla data del presente bando.

In particolare, tale limite è elevato:

1) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

1-*a*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al punto 1) si cumula con quella di cui al punto 1-*a*) purché non si superino complessivamente i 40 anni;

2) ad anni 40 per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio di cui al punto 2) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni 45 per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ed, in genere, per coloro ai quali è per legge esteso lo stesso beneficio.

Il beneficio di cui al punto 3) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

I) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

II) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

III) del personale militare di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Esercizio dei diritti civili e politici.

E) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Ai sensi dell'art. 12, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica, 24 aprile 1982, n. 340, sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato decreto ministeriale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Presentazione domande - Termini e modalità

La domanda di ammissione a uno dei concorsi indicati nel precedente art. 1, da redigersi sull'apposito modello disponibile presso tutte le prefetture della Repubblica, e su cui dovrà essere apposta la prescritta marca da bollo, dovrà essere presentata — entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica — a mano oppure spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, esclusivamente con le seguenti modalità a pena di inammissibilità:

1) i candidati che intendono partecipare al concorso a tre posti complessivi per le sedi di servizio delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Bologna ovunque siano residenti;

2) i candidati che intendono partecipare al concorso a otto posti per le sedi di servizio della regione Lazio, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Roma, ovunque siano residenti;

3) i candidati che intendono partecipare al concorso a tre posti per le sedi di servizio della regione Lombardia, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Milano, ovunque siano residenti;

4) i candidati che intendono partecipare al concorso a sei posti per le sedi di servizio della regione Marche, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Ancona, ovunque siano residenti;

5) i candidati che intendono partecipare al concorso a due posti per una sede di servizio della regione Sardegna, devono inoltrate la domanda alla prefettura di Cagliari, ovunque siano residenti;

6) i candidati che intendono partecipare al concorso a due posti per le sedi della regione Veneto, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Verona, ovunque siano residenti.

Qualora un candidato inoltri più di una domanda al fine di partecipare a più di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, verrà ritenuta valida la domanda riferentesi al primo dei concorsi indicati nell'ordine stabilito dallo stesso art. 1.

Al fine dell'accertamento della tempestività della presentazione della domanda, fa fede il timbro a data della prefettura, per le domande presentate a mano, ovvero il timbro a data dell'ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Il ritardo, nella presentazione o nell'arrivo delle domande alla prefettura competente a riceverle, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Delle domande presentate a mano alla prefettura verrà rilasciata ricevuta.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome e il cognome da coniugate);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso in cui abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione nelle stesse;

5) le condanne eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione eventualmente pendenti a loro carico, nonché l'eventuale esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziale a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale.

La dichiarazione va comunque resa, anche se negativa;

6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego (la dichiarazione deve essere effettuata anche se negativa);

9) l'indirizzo completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso.

Il candidato ha, inoltre, l'obbligo di comunicare a mezzo di raccomandata con l'avviso di ricevimento alla prefettura alla quale è stata inoltrata la domanda di partecipazione le successive eventuali variazioni di recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

I candidati le cui domande di partecipazione non contengono tutte le indicazioni sopra indicate saranno esclusi dai concorsi con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

Commissioni giudicatrici

Con successivo decreto ministeriale verranno nominate le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui all'art. 1.

Art. 5.

La prova d'esame è costituita da una prova pratica professionale, la quale consiste in un esperimento pratico diretto ad accertare, attraverso l'esecuzione di operazioni attinenti ai compiti della qualifica, la capacità di svolgere le relative mansioni.

La durata della prova è stabilita in modo uguale per tutti i concorrenti dalle rispettive commissioni giudicatrici.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a sei decimi.

Art. 6.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 4 febbraio 1987 verrà data la comunicazione delle modalità di svolgimento della prova di cui al precedente art. 5.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame, assegnata, comporterà l'esclusione degli stessi dal concorso a norma dell'art. 10 del regolamento per i concorsi citato in premessa.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi nella sede loro assegnata, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'effettuazione delle prove di cui al precedente art. 5.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio in carta legale provvista della firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio, con indicazione delle generalità;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

I candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a sei decimi devono presentare ovvero trasmettere, a mezzo raccomandata postate con avviso di ricevimento, alla prefettura cui fa capo il concorso e alla quale è stata inoltrata la domanda secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del presente decreto entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione — da parte della commissione giudicatrice dell'elenco indicante la votazione attribuita ai candidati a seguito della prova d'esame — i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina, giusta quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non sono valutabili i titoli la cui documentazione non pervenga entro il termine di cui al precedente comma.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare comunicazione, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso.

Art. 8.

La graduatoria relativa a ciascun concorso, formata in base alla votazione ottenuta da ciascun candidato, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 9.

Con lo stesso decreto ministeriale, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 9-*bis* (*).

I vincitori del concorso, risultanti dalla graduatoria di merito formata tenendo conto anche delle preferenze e delle precedenze, ove spettanti, nonché delle riserve dei posti, saranno immessi in servizio dopo l'adozione del decreto ministeriale con cui verrà approvata la graduatoria finale stessa.

Coloro che assumeranno servizio — che saranno nominati in prova — dovranno presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla effettiva immissione in servizio, la documentazione relativa ai requisiti prescritti dal bando di concorso medesimo.

La inosservanza del termine sopracitato nella presentazione dei documenti ovvero la mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti, nonché la mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata, comporteranno la decadenza dal diritto di nomina del candidato, che verrà adottata con provvedimento ministeriale che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Per il candidato che all'atto dell'adozione del decreto di approvazione della graduatoria presti servizio militare di leva, il termine per la presentazione dei documenti per l'accertamento del possesso dei requisiti — salvo quelli relativi alla posizione militare, che dovranno essere esibiti per fruire dell'aspettativa come per legge — decorre dal giorno di effettiva immissione in servizio.

Art. 10.

Per ciascun concorso la graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

(*) Aggiunto con decreto ministeriale 23 dicembre 1985.

Art. 11. (*)

Art. 12. (**)

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso sono nominati nella qualifica di magazziniere in prova.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 4.400.000, l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1986

p. *Il Ministro:* DI GIOVANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1985
Registro n. 42 Interno, foglio n. 65

(*) *Soppresso con decreto ministeriale 23 dicembre 1985.*
(**) *Il primo e secondo comma soppressi con decreto ministeriale 23 dicembre 1985.*

AVVERTENZA:

Il decreto ministeriale 23 dicembre 1985, più volte citato in nota a taluni articoli del presente bando di concorso, è stato registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1986, registro n. 3 Interno, foglio n. 112

86A8448

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Concorso pubblico, per esame-colloquio, a dieci posti di ruolo nella qualifica professionale di programmatore

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per esame-colloquio, a dieci posti di ruolo nella qualifica professionale di programmatore (quarta qualifica funzionale) dell'*Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale* per le esigenze del centro di elaborazione dati dedicato al sistema automatizzato di controllo del traffico aereo (CED-ATCAS) del centro regionale di assistenza al volo di Roma.

Art. 2.

Titoli professionali

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso dei seguenti titoli professionali:

a) attività lavorativa prestata presso il CED-ATCAS e svolgimento per almeno sei anni di compiti di:
esecuzione pratica di programmi;
controllo del funzionamento dell'ATCAS;
interventi di ripristino della normale operatività in caso di malfunzionamento;
gestione delle registrazioni;
scelta delle opportune procedure di restart;

b) frequenza dei seguenti corsi:
sistema operativo 370/158;
sistema operativo 3033;
V.M.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1) i titoli professionali di cui ai punti *a)* e *b)* del precedente art. 2;

2) diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore) rilasciata da scuola italiana statale o parificata;

3) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salve le elevazione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dai limiti di età di 40 anni, a condizione che non sia stato raggiunto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il limite di età (65 anni) previsto per il collocamento a riposo d'ufficio, per la qualifica professionale di programmatore, dall'art. 96 (primo comma) del regolamento del personale dell'Azienda, nei confronti:

dei dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dei dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dagli ufficiali di complemento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevazione dei limiti di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite di età sopra fissato;

4) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) idoneità fisica all'impiego che l'Azienda accerta mediante visita medica;

6) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato condanne penali concernenti delitti con sentenza passata in giudicato, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento con provvedimento del consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale dell'Azienda.

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità allo schema allegato), firmata e datata dall'aspirante ed indirizzata alla Direzione generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Servizio personale (via Salaria, 716 - 00199 Roma), dovrà pervenire al predetto ufficio entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data dell'ufficio corrispondenza della Direzione generale dell'Azienda, mentre per le domande spedite a mezzo raccomandata, nelle quali verrà ugualmente apposto il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti hanno l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonché in caso di superamento del limite massimo di età di 40 anni, i titoli e le condizioni che legittimino l'elevazione di tale limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenuti amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), le eventuali misure di prevenzione, specificandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola ove è stato conseguito e dell'anno scolastico di conseguimento;

g) il possesso dei titoli professionali di cui ai punti *a)* e *b)* del precedente art. 2;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) se abbiano prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il domicilio o recapito al quale ricevere tutte le comunicazioni e, possibilmente, anche il recapito telefonico.

Gli aspiranti debbono altresì dichiarare nella domanda di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare, in originale o copia autenticata, idonea certificazione, redatta su carta da bollo, rilasciata dagli enti competenti, attestante il possesso dei titoli professionali di cui ai punti *a)* e *b)* del precedente art. 2.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o da un notaio o da un cancelliere o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che si trovino in servizio militare è sufficiente il visto del comandante di compagnia o unità equiparata, in autentica della firma del militare.

L'omissione della autenticazione della firma in calce alla domanda o di alcuna delle dichiarazioni di cui alle lettere da *a)* ad *i)* nonché la omessa o incompleta documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali di cui ai punti *a)* e *b)* del precedente art. 2 determinano l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva

comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o imputabili a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Azienda con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento del personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.

Art. 6.

Programma d'esame - Prova - Valutazione

L'esame consisterà in un colloquio che verterà sui seguenti argomenti:

procedura operativa del sistema;
sistemi operativi 370/158 e 3033;
struttura di sottosistema del calcolo ATCAS;
V.M.;
J.C.L.;
C.M.S.

Valutazione prova

Per l'esame-colloquio la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nell'esame-colloquio avranno riportato almeno 7 punti su 10.

Art. 7.

Diario della prova di esame-colloquio e documenti di identità

L'esame-colloquio avrà luogo il giorno 4 dicembre 1986, alle ore 8, presso la sede della Direzione generale dell'Azienda (via Salaria, 716 - Roma).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova di esame, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora suindicati, fatti salvi gli eventuali provvedimenti di esclusione, per accertamento successivo, della mancanza dei prescritti requisiti.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

a) carta d'identità;

b) tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

h) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Al termine della seduta dedicata all'esame-colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nell'albo della sede d'esame.

Art. 8.

Titoli di preferenza o di riserva

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio debbono inviare a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o presentare all'ufficio concorsi del servizio personale della Direzione generale dell'Azienda (via Salaria, 716 - 00199 Roma), entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto esame-colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno titola a concorrere alla riserva di posti in virtù delle norme vigenti.

Tali titoli di preferenza e di riserva sono validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato dal precedente art. 4 per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio di cui al precedente comma.

Il ritardo nella presentazione dei documenti suddetti o la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I documenti stessi, dovranno, inoltre, essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo. In caso contrario non saranno valutati.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Graduatorie di merito - Riserva dei posti Proclamazione dei vincitori

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione attribuita a ciascun candidato nella prova d'esame-colloquio.

A parità di votazione, la preferenza, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, del regolamento del personale dell'Azienda, è determinata nell'ordine:

a) dall'essere disoccupato;

b) dal numero dei figli a carico;

c) dal coniuge a carico o con l'obbligo degli alimenti;

d) dall'età.

Sarà altresì formata la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei.

Dette graduatorie saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di riserva di posti.

I posti riservati che non siano coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti agli altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva le graduatorie e proclama i vincitori del concorso.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei candidati risultati idonei saranno pubblicate con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale dell'Azienda.

I posti messi a concorso saranno assegnati ai candidati che risulteranno utilmente collocati nelle relative graduatorie.

Art. 10.

Visita medica

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, su invito dell'Azienda, dovrano presentarsi nella data e nella sede indicati nella lettera di invito, per essere sottoposti a visita medica volta ad accertare i requisiti psico-fisici-attitudinali richiesti per l'ammissione in impiego nella qualifica professionale a concorso, nonché per eseguire l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

A coloro che saranno giudicati non idonei verrà data, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, opportuna comunicazione con la specificazione dei motivi di inidoneità.

Gli stessi, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, possono richiedere visita di appello, facendo pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico. Verranno adottati immediati provvedimenti di decadenza dal diritto alla nomina nei confronti dei candidati:

1) che non si siano presentati a visita medica;

2) dichiarati inidonei alla visita medica, che non abbiano chiesto nel termine citato la visita medica di appello;

3) non idonei a visita medita, la cui richiesta in visita di appello non sia stata accolta;

4) dichiarati definitivamente non idonei alla visita medica di appello.

I provvedimenti di decadenza di cui al presente articolo saranno adottati dal direttore generale.

Art. 11.

Nomina in prova e assunzione in servizio

I candidati giudicati idonei fisicamente nella visita medica in cui al precedente art. 10 saranno nominati in prova nella qualifica professionale di programmatore (quarta qualifica funzionale) ed immessi in servizio, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione in impiego, da comprovare mediante la presentazione, entro il primo mese di servizio, della prescritta documentazione di rito di cui al successivo art. 12.

La nomina in prova decorre, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettivo e regolare inizio delle prestazioni.

I provvedimenti di nomina in prova sono adottati dal presidente del consiglio di amministrazione.

Coloro che non assumano servizio, senza giustificato motivo, nel termine stabilito saranno dichiarati decaduti dalla nomina. Saranno altresì dichiarati decaduti, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

La nomina definitiva in ruolo viene conferita dopo il superamento del prescritto periodo di sei mesi di prova. Il relativo provvedimento viene adottato dal presidente del consiglio di amministrazione.

Per i dipendenti confermati in ruolo il periodo di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Ai dipendenti in prova si applicano le norme del regolamento del personale dell'Azienda e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

I vincitori e gli idonei eventualmente assunti in impiego a seguito del presente concorso, hanno l'obbligo di rimanere nella sede assegnata almeno per sette anni. Pertanto prima del termine di tale periodo non saranno accettate domande intese ad ottenere il trasferimento ad altra sede.

L'accettazione dell'assunzione non potrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, nel caso di mancata assunzione del servizio da parte dei vincitori, si riserva la facoltà, secondo il proprio insindacabile apprezzamento, di coprire i posti rimasti vacanti con altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Si riserva altresì di utilizzare la graduatoria per la copertura di eventuali ulteriori esigenze di personale nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 12.

Documentazione di rito

Entro il primo mese di servizio, coloro che sono stati assunti in servizio dovranno presentare, a pena di decadenza dalla nomina, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età di cui al precedente art. 3 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano gia stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti polici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica, in carta bollata;

f) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura, in carta bollata;

g) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 3 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

h) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva; se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda sono esentati dalla presentazione dei documenti predetti; devono presentare, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, il titolo di studio ove non lo abbiano già prodotto.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo — una copia integrale dello tato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Roma, addì 28 ottobre 1986

ALLEGATO

Schema di domanda

All'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Via Salaria, 716 - 00199 ROMA

...l... sottoscritt... (1) ....
nat... a .... il ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico a dieci posti di programmatore in prova, indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 28 ottobre 1986, n. 215.

A tal fine ...l... sottoscritt...... dichiara sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di (2) ....;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito il ....
presso la scuola ....;

e) di essere in possesso dei titoli professionali di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 2 del bando di concorso;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione ....;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perché (4) ....;

h) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso .... e di essere cessato a causa di (5) ....

...l... sottoscritt... dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.

...l... sottoscritt... allega i seguenti documenti (6) attestanti il possesso dei titoli professionali di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 2 del bando di concorso:

....

....

....

....

...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo: ....

Data, ...

Firma (7) ....
(da autenticare)

---

(1) Indicare, nell'ordine, il cognome e nome.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) I caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui siano intervenuti amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), le eventuali misure di prevenzione, specificandone la natura.

(4) Specificare i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 3 del bando di concorso.

(5) La dichiarazione non deve essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(6) In originale o copia autenticata.

(7) La firma dovrà essere autenticata da una delle autorità previste dall'art. 4 del bando di concorso.

86A8480

Concorso pubblico, per esame-colloquio, a complessivi sei posti di ruolo nella qualifica professionale di tecnico coordinatore

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per esame-colloquio, a complessivi sei posti di ruolo nella qualifica professionale di tecnico coordinatore (seconda qualifica funzionale) per le esigenze del centro regionale di assistenza al volo di Roma, così ripartiti:

A) tre posti con funzioni di analista di sistema per le esigenze del centro elaborazione dati dedicato al sistema automatizzato di controllo del traffico aereo (CED-ATCAS) (programma *A*);

B) tre posti con funzioni di supervisione per le esigenze del sistema operativo automatizzato (programma *B*).

La partecipazione al consorso è limitata, per ciascun aspirante, ad uno solo dei sopracitati indirizzi o programmi, la cui scelta deve essere esplicitamente citata nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 2.

Titoli professionali

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso dei seguenti titoli professionali:

1. *Per i posti di cui al punto A) del precedente art. 1* (programma *A*):

a) attività lavorativa prestata presso il CED-ATCAS e svolgimento presso lo stesso per almeno sette anni di attività lavorativa di gestione del software applicativo;

b) frequenza dei seguenti corsi:

analisi di sistema;
linguaggio assembler;
sistemi operativi OS/MVT, OS/VS1, VM/CMS, SIM/PL1;
programi applicativi ATCAS;
assembler su sistema 7;
CICS data base e data comunication;

c) conoscenza del sistema integrato ATCAS.

2. *Per i posti di cui al punto B) del precedente art. 1* (programma *B*):

a) attività lavorativa prestata per almeno sette anni presso centri regionali di controllo del traffico aereo con funzioni di sovraintendenza alla gestione di uno o più dei sottosistemi ATCAS di telecomunicazione, presentazione e radar;

b) frequenza di corsi specifici inerenti all'attivita svolta;

c) conoscenza del sistema integrato ATCAS e di uno o più dei sottosistemi prima indicati.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1) i titoli professionali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dei punti 1. e 2. del precedente art. 2, a seconda del programma (*A* o *B*) per i quali posti si chiede di partecipare al concorso;

2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciata da scuola italiana statale o parificata;

3) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 45, salve le elevazione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dai limiti di età di 45 anni, a condizione che non sia stato raggiunto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il limite di età (65 anni) previsto per il collocamento a riposo d'ufficio, per la qualifica professionale di tecnico coordinatore dall'art. 96 (primo comma) del regolamento del personale dell'Azienda, nei confronti:

dei dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dei dipendenti militari di cui alla legge 23 marzo 1965, n. 229;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

degli ufficiali di complemento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevazione dei limiti di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite di età sopra fissato;

4) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) idoneità fisica all'impiego che l'Azienda accerta mediante visita medica;

6) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato condanne penali concernenti delitti con sentenza passata in giudicato, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento con provvedimento del consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale dell'Azienda.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità allo schema allegato), firmata e datata dall'aspirante ed indirizzata alla Direzione generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Servizio personale (via Salaria, 716 - 00199 Roma), dovrà pervenire al predetto ufficio entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data dell'ufficio corrispondenza della Direzione generale dell'Azienda, mentre per le domande spedite a mezzo raccomandata, nelle quali verrà ugualmente apposto il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti hanno l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonché in caso di superamento del limite massimo di età di 45 anni, i titoli e le condizioni che legittimino elevazione di tale limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

c) il programma (*A* e *B*) di cui al precedente art. 1 per il quale intendano partecipare;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenuti amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), le eventuali misure di prevenzione, specificandone la natura;

g) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto ove è stato conseguito e dell'anno scolastico di conseguimento;

h) il possesso dei titoli professionali di cui al precedente art. 2;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) se abbiano prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) il domicilio o recapito al quale ricevere tutte le comunicazioni e, possibilmente, anche il recapito telefonico.

Gli aspiranti debbono altresì dichiarare nella domanda di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegata, in originale o copia autenticata, idonea certificazione rilasciata dagli enti competenti, attestante il possesso dei titoli professionali di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* all'art. 2 del presente bando di concorso.

I documenti relativi ai titoli suddetti devono essere redatti nella prescritta carta da bollo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o da un notaio o da un cancelliere o dal comandante della nave mercantile, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che si trovino in servizio militare è sufficiente il visto del comandante di compagnia o unità equiparata, in autentica della firma del militare.

L'omissione della autenticazione della firma in calce alla domanda o di alcuna delle dichiarazioni di cui alle lettere da *a)* ad *l)* nonché la omessa o incompleta documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* del precedente art. 2 determinano l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o imputabili a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Azienda con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento del personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.

Art. 6.

Programma d'esame - Prova - Valutazione

L'esame consiste in un colloquio che verterà sugli argomenti compresi nell'ambito di uno dei programmi (*A* o *B*) appresso indicati a seconda della scelta fatta dai singoli candidati nella domanda di partecipazione al concorso:

PROGRAMMA *A*:

architettura ATCAS;
software applicativo ATCAS;
generazione sistemi operativi;
procedura gestione centro;
tecniche diagnosi malfunzionamenti;
analisi della documentazione relativa ai malfunzionamenti.

PROGRAMMA *B*:

architettura dei sottosistemi presentazione, radar e telecomunicazioni;

procedure di gestione e riconfigurazione dei sottosistemi sopraindicati;
tecniche di diagnosi dei malfunzionamenti;
analisi della documentazione relativa ai malfunzionamenti.

Valutazione prova

Per l'esame-colloquio la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nell'esame-colloquio avranno riportato almeno 7 punti su 10.

Art. 7.

Diario della prova di esame-colloquio e documenti di identità

L'esame-colloquio avrà luogo il giorno 3 dicembre 1986, alle ore 8, presso la sede della Direzione generale dell'Azienda (via Salaria, 716 - Roma).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di esame senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora suindicati, fatti salvi gli eventuali provvedimenti di esclusione, per accertamento successivo, della mancanza dei prescritti requisiti.

Per essere ammessi a sostenere l'esame-colloquio candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

a) carta d'identità;

b) tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

h) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Al termine della seduta dedicata all'esame-colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nell'albo della sede d'esame.

Art. 8.

Titoli di preferenza o di riserva

I candidati che abbiano superato l'esame-colloquio debbono inviare a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o presentare all'ufficio concorsi del servizio personale della Direzione generale dell'Azienda (via Salaria, 716 - 00199 Roma), entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto esame-colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno titolo a concorrere alla riserva di posti in base alle norme vigenti.

Tali titoli sono validi anche se acquisiti dopo la scadenza purché possano essere documentati entro il termine perentorio di cui al precedente comma.

Il ritardo nella presentazione dei documenti suddetti o la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I documenti stessi, dovranno, inoltre, essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo. In caso contrario non saranno valutati.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Graduatorie di merito - Riserva dei posti
Proclamazione dei vincitori

Saranno formate due distinte graduatorie di merito del concorso (una per ciascun programma), secondo l'ordine della votazione attribuita a ciascun candidato nella prova d'esame-colloquio.

A parità di votazione complessiva, la preferenza, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, del regolamento del personale dell'Azienda, è determinata nell'ordine:

a) dall'essere disoccupato;

b) dal numero dei figli a carico;

c) dal coniuge a carico o con l'obbligo degli alimenti;

d) dall'età.

Saranno altresì formate, le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei.

Dette graduatorie saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di riserva di posti.

I posti riservati che non siano coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti agli altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva le graduatorie e proclama i vincitori del concorso.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei candidati risultanti idonei saranno pubblicate con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale dell'Azienda.

I posti messi a concorso saranno assegnati ai candidati che risulteranno utilmente collocati nelle relative graduatorie.

Art. 10.

Visita medica

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, su invito dell'Azienda, dovranno presentarsi nella data e nella sede indicati nella lettera di invito, per essere sottoposti a visita medica volta ad accertare i requisiti psico-fisici-attitudinali richiesti per l'ammissione in impiego nella qualifica professionale a concorso, nonché per eseguire l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

A coloro che saranno giudicati non idonei verrà data, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, opportuna comunicazione con la specificazione dei motivi di inidoneità.

Gli stessi, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, possono richiedere visita di appello, facendo pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico.

Verranno adottati immediati provvedimenti di decadenza dal diritto alla nomina nei confronti dei candidati:

1) che non si siano presentati a visita medica;

2) dichiarati inidonei alla visita medica, che non abbiano chiesto nel termine citato la visita medica di appello;

3) non idonei a visita medica, la cui richiesta di visita di appello non sia stata accolta;

4) dichiarati definitivamente non idonei alla visita medica di appello.

I provvedimenti di decadenza di cui al presente articolo saranno adottati dal direttore generale.

Art. 11.

Nomina in prova e assunzione in servizio

I candidati giudicati idonei fisicamente nella visita medica in cui al precedente art. 10 saranno nominati in prova nella qualifica professionale di tecnico coordinatore (seconda qualifica funzionale) ed immessi in servizio, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione in impiego, da comprovare mediante la presentazione, entro il primo mese di servizio, della prescritta documentazione di rito di cui al successivo art. 12.

La nomina in prova decorre, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettivo e regolare inizio delle prestazioni.

I provvedimenti di nomina in prova sono adottati dal presidente del consiglio di amministrazione.

Coloro che non assumano servizio, senza giustificato motivo, nel termine stabilito saranno dichiarati decaduti dalla nomina. Saranno altresì dichiarati decaduti, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

La nomina definitiva in ruolo viene conferita dopo il superamento del prescritto periodo di sei mesi di prova. Il relativo provvedimento viene adottato dal presidente del consiglio di amministrazione.

Per i dipendenti confermati in ruolo il periodo di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Ai dipendenti in prova si applicano le norme del regolamento del personale dell'Azienda e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

I vincitori e gli idonei eventualmente assunti in impiego a seguito del presente concorso, hanno l'obbligo di rimanere nella sede assegnata almeno per sette anni. Pertanto prima del termine di tale periodo non saranno accettate domande intese ad ottenere il trasferimento ad altra sede.

L'accettazione dell'assunzione non potrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, nel caso di mancata assunzione del servizio da parte dei vincitori, si riserva la facoltà, secondo il proprio insindacabile apprezzamento, di coprire i posti rimasti vacanti con altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Si riserva altresì di utilizzare le graduatorie per la copertura di eventuali ulteriori esigenze di personale nel termine di due anni dalla data di approvazione delle graduatorie stesse.

Art. 12.

Documentazione di rito

Entro il primo mese di servizio, coloro che sono stati assunti in servizio dovranno presentare, a pena di decadenza dalla nomina, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato i quarantacinquesimo anno di età di cui al precedente art. 3 debbono presentare i documenti atti a

comprovare il diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica, in carta bollata;

f) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura, in carta bollata;

g) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 3 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

h) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva; se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda sono esentati dalla presentazione dei documenti predetti; devono presentare, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, il titolo di studio ove non lo abbiano già prodotto.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Roma, addì 28 ottobre 1986

ALLEGATO

Schema di domanda

All'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Via Salaria, 716 - 00199 ROMA

... l ... sottoscritt... (1) ....
nat... a .... il ....
chiede di essere ammess...... a partecipare al concorso pubblico a complessivi sei posti di tecnico coordinatore per i posti del programma (2) ...... indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 28 ottobre 1986, n. 214.

A tal fine ... l ... sottoscritt... dichiara sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di (3) ....;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito il..
presso l'istituto ....;

e) di essere in possesso dei titoli professionali di cui al programma (5) dell'art. 2 del bando di concorso;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, della seguente posizione ....;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perché (6) ....;

h) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso ....
e di essere cessato..
a causa di (7)..

... l ... sottoscritt... dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.

... l ... sottoscritt... allega i seguenti documenti (8) attestanti il possesso dei titoli professionali di cui all'art. 2 del bando di concorso:

....
....
....
....

... l ... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo:..

Data, ...

Firma (9) ....
(da autenticare)

---

(1) Indicare, nell'ordine, il cognome e nome.

(2) Indicare il programma (*A* o *B*) di cui all'art. 2 del bando di concorso per i cui posti si chiede di partecipare.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui siano intervenuti amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), le eventuali misure di prevenzione, specificandone la natura.

(5) Indicare il programma (*A* o *B*) per il quale si è chiesto di partecipare.

(6) Specificare i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 3 del bando di concorso.

(7) La dichiarazione non deve essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(8) In originale o copia autenticata.

(9) La firma dovrà essere autenticata da una delle autorità previste dall'art. 4 del bando di concorso.

86A8481

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi per chiamata diretta a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 68

Sono indetti pubblici concorsi, per chiamata diretta, presso l'unità sanitaria locale n. 68, a:

un posto di operatore tecnico settore centrale termica;

un posto di operatore tecnico per il servizio di portineria centralino - autista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 29 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'U.S.L. in Rho (Milano).

86A8511

REGIONE VENETO

Aumento, da trenta a quarantatre, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 3 (il numero dei posti è elevato da trenta a quarantatre).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il 29 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Belluno.

86A8463

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

un posto di direttore amministrativo capo servizio di area affari generali statistica ed elaborazione dati;

un posto di direttore amministrativo capo servizio di area bilancio e programmazione finanziaria;

un posto di operatore professionale coordinatore - ostetrica;

un posto di operatore professionale coordinatore - perito industriale per la sicurezza;

due posti di operatore professionale di seconda categoria infermiere generico;

un posto di operatore tecnico coordinatore - giardiniere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 125 del 22 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

86A8390

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di veterinario dirigente - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di veterinario coadiutore - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 110 del 30 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Falconara Marittima (Ancona).

86A8461

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di assistente medico di anatomia ed istologia patologica - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 12.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, ad un posto di assistente medico di anatomia ed istologia patologica - area funzionale di medicina presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nell'edizione straordinaria al Bollettino ufficiale della regione n. 76 del 20 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale e la gestione dei servizi tecnologici dell'U.S.L. in Terni.

86A8458

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale TA/7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale TA/7, a:

un posto di assistente medico (ex condotto);
un posto di operatore tecnico (conduttore caldaie a vapore);
un posto di operatore tecnico (operaio specializzato elettricista).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 151 del 9 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Manduria (Taranto).

86A8460

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/2, a:

un posto di assistente medico di ostetricia - area funzionale di chirurgia;

un posto di assistente medico (ex medico condotto) - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 155 del 16 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Severo (Foggia).

86A8457

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Valle dell'Adige

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il comprensorio Valle dell'Adige, a:

un posto di operatore tecnico - operatore C.E.D.;

tre posti di assistente tecnico - programmatore C.E.D.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 28 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Trento.

86A8459

OSPEDALE DEI BAMBINI «VITTORE BUZZI» DI MILANO

Concorso a due posti di tecnico di radiologia

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 41 dell'8 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

86A8516

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 257 del 5 novembre 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Istituto «Giannina Gaslini», in Genova-Quarto: Concorsi pubblici, per titoli, per l'attribuzione di borse di studio.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

		1986	1987
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L. 90.000	L. 100.000
	- semestrale	L. 50.000	L. 55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L. 180.000	L. 200.000
	- semestrale	L. 100.000	L. 110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
	- annuale	L. 20.000	L. 22.000
	- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
	- annuale	L. 75.000	L. 82.000
	- semestrale	L. 40.000	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
	- annuale	L. 20.000	L. 22.000
	- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:			
	- annuale	L. 285.000	L. 313.000
	- semestrale	L. 160.000	L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	1986	1987
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 600	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 25.000	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.500	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 82.000	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221